

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	
	<i>II Atti preparatori</i>	
	Commissione	
90/C 53/01	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità economica europea concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita	1
90/C 53/02	Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'applicazione dell'accordo fra la Confederazione svizzera e la comunità economica europea, concernente l'attività dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita	45
90/C 53/03	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che adotta disposizioni particolari per l'applicazione degli articoli 36 e 37, paragrafo 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita	46
90/C 53/04	Raccomandazione di decisione (CEE) del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro	47
90/C 53/05	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo compreso tra il 16 giugno 1989 e il 15 giugno 1991	52
90/C 53/06	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di accordi fra la Comunità economica europea e i paesi dell'EFTA che stabiliscono una cooperazione in materia di formazione nell'ambito di COMETT II (1990-1994)	67

Spedizione in abbonamento postale gruppo I/70 % — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
90/C 53/07	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le condizioni in materia di pesca previste nell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro	75
90/C 53/08	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che stabilisce, per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991, le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca	80

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità economica europea concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

COM(89) 436 def. — SYN 220

(Presentata dalla Commissione il 7 settembre 1989)

(90/C 53/01)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 57 e 235,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che è opportuno concludere con la Svizzera l'accordo concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, firmato a ... il...,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità economica europea concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio prende le misure necessarie per lo scambio degli atti previsto dall'articolo 44 dell'accordo ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretariato generale del Consiglio.

ACCORDO

tra la Confederazione svizzera e la Comunità economica europea concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

(Testo adottato il 26 luglio 1989)

PREAMBOLO

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA da un lato e

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA dall'altro,

CONSIDERANDO gli stretti rapporti esistenti fra la Confederazione svizzera e la Comunità;

DESIDEROSE di consolidare, in occasione della creazione di un mercato unificato in materia di assicurazione nell'ambito della Comunità, le relazioni economiche esistenti nel settore fra le due parti e di promuovere, nell'osservanza di eque condizioni di concorrenza, lo sviluppo armonioso di tali rapporti, garantendo la protezione degli assicurati;

RISOLUTE ad eliminare a tal fine, su una base di reciprocità e di non discriminazione e con la garanzia delle condizioni giuridiche necessarie in materia di vigilanza, gli ostacoli all'accesso all'attività e all'esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e risolte quindi ad introdurre nei reciproci rapporti la libertà di stabilimento in materia;

SOTTOLINEANDO che ciò non pregiudica in alcun modo il loro potere di legiferare nei limiti stabiliti dal diritto internazionale pubblico;

ADOPERANDOSI per quanto possibile affinché i rispettivi ordinamenti giuridici interni in materia evolvano in modo reciprocamente compatibile;

CONSTATANDO che nell'interesse delle rispettive economie, occorre sviluppare e approfondire in tal senso i loro rapporti in un settore finora non soggetto ad una disciplina convenzionale e contribuire in tal modo al coordinamento del diritto dell'economia fra le due parti;

DICHIARANDOSI DISPOSTE ad esaminare, in base a qualsiasi elemento di valutazione e, in particolare, all'evoluzione del diritto comunitario delle assicurazioni, la possibilità di concludere altri accordi nel settore delle assicurazioni private,

HANNO CONVENUTO, per raggiungere i suddetti scopi, di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono.

SEZIONE PRIMA

Articolo 2

DISPOSIZIONI DI BASE

Campo d'applicazione materiale

Articolo 1

Scopo dell'accordo

L'allegato I definisce i rami assicurativi che rientrano nel campo d'applicazione del presente accordo.

Il presente accordo ha lo scopo di stabilire, su una base di reciprocità, le condizioni necessarie e sufficienti per permettere alle agenzie e succursali che dipendono da imprese la cui sede sociale si trova nel territorio di una parte contraente e che desiderano stabilirsi o che sono stabilite nel territorio dell'altra parte contraente, di accedere all'attività non salariata dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita o di esercitare tale attività.

Articolo 3

Eccezioni al campo d'applicazione materiale

L'allegato II enumera le assicurazioni, le operazioni e le imprese che non rientrano nel campo d'applicazione del presente accordo.

*Articolo 4***Applicazione del diritto interno**

Il diritto in vigore nel territorio di ciascuna parte contraente è applicabile:

- ai punti non espressamente disciplinati dal presente accordo e
- alle questioni che, pur presentando una connessione con i punti disciplinati dall'accordo, non siano da esso espressamente disciplinate.

*Articolo 5***Principio di non discriminazione**

Le parti contraenti s'impegnano a recepire e ad applicare le disposizioni del presente accordo secondo il principio della non discriminazione.

*Articolo 6***Autorità di controllo**

Ai sensi del presente accordo, si intende per autorità di controllo della Comunità l'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio è situata la sede sociale dell'impresa o sul cui territorio un'agenzia o una succursale accede all'attività di assicurazione diretta o esercita tale attività.

SEZIONE SECONDA

CONDIZIONI DI ACCESSO

*Articolo 7***Obbligo dell'autorizzazione**

1. Ciascuna parte contraente subordina all'autorizzazione dell'autorità di controllo l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta nel suo territorio di un'impresa che vi stabilisca la sua sede sociale.
2. Inoltre, ciascuna parte contraente subordina all'autorizzazione dell'autorità di controllo l'apertura nel proprio territorio di un'agenzia o succursale di un'impresa la cui sede sociale si trovi nel territorio dell'altra parte contraente.
3. Ciascuna parte contraente subordina all'autorizzazione dell'autorità di controllo anche l'apertura nel proprio territorio di un'agenzia o succursale di un'impresa la cui sede sociale si trovi al di fuori dei territori ai quali, ai sensi dell'articolo 43, è applicabile il presente accordo.

*Articolo 8***Efficacia territoriale dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione è valida per la copertura dei rischi situati nell'intero territorio soggetto alla giurisdizione

dell'autorità di controllo che rilascia l'autorizzazione, a meno che, qualora la legislazione applicabile lo permetta, il richiedente domandi l'autorizzazione ad esercitare la propria attività soltanto in una parte di detto territorio.

2. Ai sensi del presente accordo, un rischio si intende situato nel territorio soggetto alla giurisdizione di un'autorità di vigilanza:

- quando l'assicurazione si riferisce a beni immobili oppure a beni immobili e al loro contenuto (purché questo sia coperto dalla stessa polizza assicurativa) ubicati in tale territorio;
- quando l'assicurazione si riferisce a veicoli di qualsiasi tipo immatricolati in tale territorio;
- quando il contraente assicurato abbia stipulato in tale territorio un contratto di durata pari o inferiore a quattro mesi per la copertura dei rischi inerenti a un viaggio o una vacanza, a qualunque ramo essi appartengano;
- quando, in tutti i casi non espressamente previsti dai trattini precedenti, il contraente assicurato risieda abitualmente in tale territorio, ovvero, se il contraente è una persona giuridica, quando lo stabilimento di quest'ultima, al quale si riferisce il contratto, si trova in tale territorio.

3. L'autorizzazione è concessa per ramo. Essa si estende all'intero ramo, a meno che il richiedente desideri garantire soltanto una parte dei rischi che rientrano in detto ramo quali sono previsti alla lettera A dell'allegato I.

Tuttavia,

- l'autorità di controllo ha facoltà di concedere l'autorizzazione per i gruppi di rami indicati alla lettera B dell'allegato I, dandole la denominazione corrispondente ivi prevista;
- l'autorizzazione concessa per un ramo o per un gruppo di rami è valida anche per la garanzia dei rischi accessori compresi in un altro ramo, se sono soddisfatte le condizioni previste alla lettera C dell'allegato I.

*Articolo 9***Forma giuridica**

L'allegato III elenca le forme giuridiche che può assumere l'impresa la cui sede sociale si trova nel territorio di una parte contraente.

*Articolo 10***Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione**

1. Ciascuna parte contraente esige che l'impresa la cui sede sociale si trova nel territorio dell'altra parte contraente e che chiede l'autorizzazione per l'apertura nel suo

territorio di un'agenzia o di una succursale soddisfi le condizioni seguenti:

- a) Comunicazione dello statuto e dell'elenco degli amministratori.
- b) Presentazione di un certificato, rilasciato dall'autorità di controllo della parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale, attestante:
 - che l'impresa richiedente ha assunto una delle forme giuridiche di cui all'allegato III;
 - che la medesima limita il proprio oggetto sociale all'attività di assicurazione e alle operazioni che ne derivano direttamente, ad esclusione di qualsiasi altra attività commerciale;
 - i rami che l'impresa è abilitata a praticare;
 - che essa dispone del fondo di garanzia minimo di cui al paragrafo 3.2 del protocollo n. 1, oppure, se del caso, del margine di solvibilità minimo calcolato conformemente all'articolo 2 di tale protocollo, se il margine di solvibilità minimo è più elevato del fondo di garanzia minimo;
 - i rischi che l'impresa garantisce effettivamente;
 - l'esistenza dei mezzi finanziari di cui all'articolo 1, lettera f), del protocollo n. 2.
- c) Presentazione di un programma di attività conforme al protocollo n. 2, accompagnato dallo stato patrimoniale e dal conto profitti e perdite dell'impresa relativi agli ultimi tre esercizi sociali.

L'impresa che non abbia ancora chiuso il suo terzo esercizio sociale è tenuta a fornire la documentazione suddetta limitatamente ai soli esercizi pregressi se si tratta:

- di una nuova impresa nata dalla fusione di imprese preesistenti, oppure
 - di una nuova impresa costituita da una o più imprese preesistenti al fine di esercitare un determinato ramo assicurativo precedentemente gestito da una di esse.
- d) Designazione di un mandatario generale che abbia il domicilio e la residenza nel territorio soggetto alla giurisdizione dell'autorità di controllo della parte contraente interessata e abbia poteri sufficienti per impegnare l'impresa nei riguardi di terzi e rappresentarla dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie di tale parte contraente.

Se la legge di una parte contraente ammette che il mandatario sia una persona giuridica, quest'ultima deve avere la sede sociale nel territorio di tale parte contraente e designare a sua volta a rappresentarla una persona fisica che possieda i requisiti di cui sopra.

2. Il presente accordo non osta a che le parti contraenti applichino a tutte le imprese assicuratrici disposizioni che subordinano il rilascio dell'autorizzazione all'approvazione delle condizioni generali e speciali delle polizze assicurative, delle tariffe e di ogni altro documento necessario all'esercizio normale del controllo.

Tuttavia, per i rischi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo n. 2, gli Stati membri non applicano disposizioni che prevedano la necessità di un'approvazione o di una comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, delle tariffe, di formulari ed altri stampati che l'impresa abbia intenzione di utilizzare nelle sue relazioni con i contraenti. Per controllare l'osservanza delle disposizioni legislative, amministrative e regolamentari relative a tali rischi possono esigere solo la comunicazione non sistematica di queste condizioni e degli altri documenti, senza che detta esigenza possa costituire per l'impresa una condizione per l'esercizio delle sue attività.

Ai fini del presente accordo, le condizioni generali e speciali delle polizze non includono le condizioni specifiche che contemplino, in un caso determinato, le circostanze particolari del rischio da coprire.

Il presente accordo non osta a che le parti contraenti sottopongano le imprese che chiedono l'autorizzazione per il ramo 18 della lettera A dell'allegato I al controllo dei loro mezzi diretti o indiretti, quanto a personale e attrezzatura, comprese la qualifica del personale medico e la qualità delle attrezzature di cui dette imprese dispongono per far fronte agli impegni da esse assunti in questo ramo.

Articolo 11

Rilascio dell'autorizzazione

1. Ciascuna parte contraente s'impegna a rilasciare l'autorizzazione se sono soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 10 e sempre che siano osservate le altre disposizioni alle quali sono soggette le imprese la cui sede sociale è situata sul suo territorio.

2. Le parti contraenti non subordinano il rilascio dell'autorizzazione ad un deposito o ad una cauzione.

3. Inoltre, le parti contraenti s'impegnano a che le domande di autorizzazione non vengano esaminate in funzione delle necessità economiche del mercato.

4. Il mandatario generale designato può essere ricusato dall'autorità di controllo solo per motivi inerenti alla sua onorabilità o alla sua qualificazione tecnica.

Articolo 12

Estensione del campo d'applicazione dell'autorizzazione

1. Ciascuna parte contraente subordina ad una nuova autorizzazione ogni estensione dell'attività per la quale è stata rilasciata la prima autorizzazione a norma degli articoli 7 e 8.

2. Ciascuna parte contraente esige, per l'estensione delle attività dell'agenzia o succursale ad altri rami, oppure nel caso di cui all'articolo 8, paragrafo 1, che il richiedente presenti un programma di attività conforme al protocollo n. 2 e fornisca il certificato di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 13

Procedura di autorizzazione

1. L'autorizzazione deve essere chiesta all'autorità di controllo dall'impresa la cui sede sociale si trova nel territorio dell'altra parte contraente.

2. Il programma di attività, redatto conformemente al protocollo n. 2 e corredato dalle osservazioni dell'autorità di controllo competente per il rilascio dell'autorizzazione è trasmesso da quest'ultima, (per parere,) all'autorità di controllo della parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale dell'impresa richiedente.

L'autorità consultata comunica il suo parere alla prima entro tre mesi dalla ricezione dei documenti. Qualora allo scadere del termine l'autorità consultata non si sia pronunciata, il silenzio equivale a parere favorevole.

3. L'autorità di controllo competente per il rilascio dell'autorizzazione notifica all'impresa richiedente la propria decisione nel termine di sei mesi dalla ricezione della domanda.

Articolo 14

Rifiuto dell'autorizzazione

1. Il rifiuto dell'autorizzazione dev'essere motivato e notificato all'impresa interessata.

2. Ciascuna parte contraente istituisce un ricorso giurisdizionale contro ogni decisione di rifiuto ovvero contro il

silenzio dell'autorità di controllo quando siano decorsi sei mesi dal ricevimento della domanda di autorizzazione.

SEZIONE TERZA

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Articolo 15

Scelta degli attivi

Le parti contraenti non fissano alcuna norma per la scelta degli attivi che superano quelli rappresentanti le riserve tecniche di cui agli articoli da 18 a 23 del presente accordo. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 2, degli articoli 20, 21, 23 e dell'articolo 29, paragrafi 2 e 3, le parti contraenti non restringono la libertà di disporre degli attivi mobiliari e immobiliari che fanno parte del patrimonio delle imprese

Articolo 16

Costituzione del margine di solvibilità

1. Ciascuna parte contraente impone alle imprese aventi la sede sociale nel suo territorio la costituzione di un margine di solvibilità sufficiente per l'insieme delle sue attività.

2. La definizione, le modalità di calcolo e la composizione di tale margine di solvibilità e la fissazione del fondo di garanzia minimo figurano nel protocollo n. 1.

Articolo 17

Controllo dello stato di solvibilità

1. L'autorità di controllo della parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale dell'impresa deve verificare lo stato di solvibilità di tale impresa per l'insieme delle sue attività.

2. L'autorità di controllo dell'altra parte contraente è tenuta a fornirle tutte le informazioni necessarie per consentirle di effettuare tale verifica, se ha rilasciato all'impresa l'autorizzazione per l'apertura di un'agenzia o succursale.

3. Ciascuna parte contraente impone alle imprese che hanno la sede sociale nel suo territorio di presentare un resoconto annuale, per tutte le operazioni effettuate, della loro situazione finanziaria e della loro solvibilità e, per quanto riguarda la copertura dei rischi classificati al ramo 18 della lettera A dell'allegato I, degli altri mezzi di cui esse dispongono per far fronte ai loro impegni, nella misura in cui la sua legislazione preveda un controllo di tali mezzi.

*Articolo 18***Ristabilimento della situazione finanziaria**

1. Al fine di ristabilire la situazione finanziaria di un'impresa il cui margine di solvibilità non raggiunga più il minimo prescritto dall'articolo 2, paragrafo 2 del protocollo n. 1, l'autorità di controllo della parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale esige un piano di risanamento che deve essere sottoposto alla sua approvazione.

2. Qualora il margine di solvibilità di un'impresa non raggiunga più il fondo di garanzia definito dall'articolo 3 del protocollo n. 1, l'autorità di controllo di cui al paragrafo precedente esige dall'impresa un piano di finanziamento a breve termine che deve essere sottoposto alla sua approvazione.

Essa può inoltre restringere o vietare la libera disposizione degli attivi dell'impresa in questione informandone l'autorità di controllo della parte contraente nel cui territorio l'impresa dispone di agenzie o succursali autorizzate. Detta autorità adotta, a richiesta della prima, le stesse disposizioni.

Nell'ipotesi prevista dal presente paragrafo, l'autorità di controllo può adottare ogni provvedimento al fine di tutelare gli interessi degli assicurati.

*Articolo 19***Costituzione delle riserve tecniche**

1. Ciascuna parte contraente nel cui territorio un'impresa di assicurazioni esercita la propria attività impone a detta impresa di costituire riserve tecniche sufficienti.

2. L'ammontare di tali riserve viene determinato in base alle norme stabilite in ciascuna parte contraente o, in mancanza, in base alla prassi seguita in ciascuna parte contraente.

3. Inoltre, ciascuna parte contraente prescrive alle imprese stabilite nel suo territorio e che sottoscrivono rischi compresi nel ramo 14 della lettera A dell'allegato I (assicurazione crediti), di costituire una riserva di compensazione destinata a coprire l'eventuale perdita tecnica o la quota di sinistri superiore alla media risultante in tale ramo alla fine dell'esercizio.

L'allegato V precisa i metodi per il calcolo della riserva di compensazione nonché le condizioni per l'esonero dall'obbligo di costituirlo.

La riserva di compensazione dev'essere calcolata, secondo le norme stabilite da ciascuna parte contraente, conformemente a uno dei quattro metodi enunciati nell'allegato V, che sono considerati equivalenti. Nei limiti degli importi

calcolati in base ai metodi suddetti, la riserva di compensazione non è imputata al margine di stabilità.

L'impresa assicuratrice deve tenere a disposizione dell'autorità di controllo conti che indichino sia i risultati tecnici sia le riserve tecniche riguardanti tale attività.

*Articolo 20***Congruenza e localizzazione degli attivi che rappresentano le riserve tecniche**

1. Le riserve tecniche devono avere come contropartita attivi equivalenti, congrui e localizzati nel territorio soggetto alla giurisdizione dell'autorità di controllo di ciascuna parte contraente. Ciascuna parte contraente ha facoltà di accordare un temperamento delle norme in materia di congruenza e localizzazione degli attivi.

2. Per «congruenza» s'intende che gli impegni esigibili in una valuta devono avere come contropartita attivi espressi o realizzabili nella stessa valuta.

3. Per «localizzazione degli attivi» s'intende la presenza di attivi mobiliari o immobiliari sul territorio soggetto alla giurisdizione dell'autorità di controllo della parte contraente interessata, senza tuttavia obbligo di deposito per gli attivi mobiliari e senza che gli attivi immobiliari debbano essere soggetti a restrizioni quali l'iscrizione di ipoteca. Gli attivi rappresentati da crediti si considerano localizzati nel territorio soggetto alla giurisdizione dell'autorità di controllo della parte contraente in cui essi sono realizzabili.

Fatte salve tali disposizioni, le modalità della localizzazione sono disciplinate dalla normativa vigente in ciascuna parte contraente.

*Articolo 21***Definizione degli attivi che rappresentano le riserve tecniche**

1. La normativa in vigore in ciascuna parte contraente sul cui territorio un'impresa esercita la propria attività stabilisce la natura degli attivi e, se del caso, i limiti entro i quali questi possono essere ammessi in contropartita delle riserve tecniche, nonché le norme di valutazione di detti attivi.

2. L'espressione «natura degli attivi» designa le varie categorie di valori mobiliari e immobiliari e le loro differenziazioni specifiche quali, per i crediti che costituiscono la contropartita delle riserve tecniche, quelle relative ai singoli debitori.

3. La parte contraente che ammette, in contropartita delle riserve tecniche, i crediti verso i riassicuratori, ne fissa anche la percentuale ammessa o prende le disposizioni

necessarie per la sua fissazione. In tal caso, in deroga a quanto previsto all'articolo 20, paragrafo 1, essa non può esigere la localizzazione di questi crediti.

Articolo 22

Stato patrimoniale

L'autorità di controllo della parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale dell'impresa vigila affinché lo stato patrimoniale della stessa presenti, per le riserve tecniche, attivi equivalenti agli impegni contratti in tutti i paesi in cui l'impresa esercita un'attività.

Articolo 23

Inosservanza di prescrizioni relative alle riserve tecniche

Qualora un'agenzia o una succursale contravvenga alle disposizioni di cui agli articoli da 19 a 21, l'autorità di controllo della parte contraente nel cui territorio essa esercita la propria attività può vietare la libera disposizione degli attivi localizzati nel suo territorio, previa notifica all'autorità di controllo della parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale.

L'autorità di controllo della parte contraente nel cui territorio l'agenzia o la succursale esercita la propria attività può prendere ogni provvedimento atto a tutelare gli interessi degli assicurati.

Articolo 24

Trasferimento del portafoglio

1. Nell'osservanza delle norme vigenti nella parte contraente interessata, l'autorità di controllo autorizza le imprese stabilite nel territorio soggetto alla propria giurisdizione a trasferire in tutto o in parte il loro portafoglio di contratti a un cessionario stabilito nello stesso territorio dell'impresa cedente, qualora l'autorità di controllo della parte contraente nella quale il cessionario ha la sede sociale attesti che questi dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario.

2. Il trasferimento autorizzato in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, è oggetto, nel territorio soggetto alla giurisdizione dell'autorità di controllo della parte contraente in cui sono stabiliti il cedente e il cessionario, di una pubblicazione nell'osservanza delle norme ivi vigenti. Detto trasferimento è opponibile ipso iure ai contraenti, agli assicurati e a qualunque altra persona che abbia diritti o obblighi derivanti dai contratti trasferiti. Tuttavia, le disposizioni del presente paragrafo non ostano a che le parti contraenti prevedano la facoltà del contraente di

recedere dal contratto entro un termine prestabilito a decorrere dal trasferimento.

Articolo 25

Approvazione delle condizioni e delle tariffe

1. Il presente accordo non osta a che le parti contraenti applichino disposizioni che subordinano l'esercizio dell'attività assicurativa, per tutte le imprese e tutti i rami, all'approvazione delle condizioni generali e speciali di polizza, delle tariffe e di qualsiasi altro documento necessario all'esercizio normale del controllo.

Tuttavia, per i rischi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo n. 2 le parti contraenti non prevedono disposizioni che esigano l'approvazione o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze assicurative, delle tariffe e della modulistica che l'impresa intende utilizzare nei suoi rapporti con i contraenti assicurati. Per controllare l'osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative a tali rischi, esse possono esigere solo la comunicazione non sistematica delle condizioni e dei documenti anzidetti.

Per i rischi suddetti le parti contraenti possono mantenere o introdurre l'obbligo di notifica preventiva o l'approvazione delle maggiorazioni di tariffe proposte solo in quanto elemento di un sistema generale di controllo dei prezzi.

2. Il presente accordo non osta a che le parti contraenti sottopongano le imprese che chiedono o hanno ottenuto l'autorizzazione per l'esercizio del ramo 18 della lettera A dell'allegato I al controllo di mezzi diretti e indiretti, quanto a personale e ad attrezzature, compresa la qualifica del personale medico e la qualità delle attrezzature, di cui le imprese dispongono per far fronte agli impegni assunti in questo ramo.

3. Ai sensi del presente accordo, le condizioni generali e speciali delle polizze non includono le condizioni specifiche che contemplino, in un caso determinato, le circostanze particolari del rischio da coprire.

Articolo 26

Documentazione

Le parti contraenti esigono dalle imprese che esercitano la propria attività nel loro territorio di fornire i documenti necessari per l'esercizio del controllo, nonché i documenti statistici e, per quanto riguarda la copertura dei rischi di cui al ramo 18 della lettera A dell'allegato I, di precisare i mezzi di cui esse dispongono per far fronte ai loro impegni, se e in quanto le loro legislazioni prevedano un controllo di tali mezzi.

SEZIONE QUARTA
REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 27

Presupposti della revoca

L'autorità di controllo di una parte contraente può revocare l'autorizzazione per l'apertura di un'agenzia o succursale rilasciata ad un'impresa la cui sede sociale si trova nel territorio dell'altra parte contraente quando l'agenzia o la succursale:

- a) non soddisfi più alle condizioni di accesso, ovvero
- b) commetta gravi violazioni degli obblighi che le incombono in virtù della regolamentazione ad essa applicabile, in particolare per quanto riguarda la costituzione delle riserve tecniche.

Articolo 28

Procedura di revoca

1. L'autorità di controllo che intende procedere alla revoca dell'autorizzazione consulta previamente l'autorità di controllo della parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale dell'impresa.

Se reputa necessario sospendere l'attività di un'agenzia o succursale di cui all'articolo 27 prima che sia ultimata tale consultazione essa ne rende immediatamente edotta la stessa autorità.

2. Qualsiasi decisione che revochi l'autorizzazione o sospenda l'attività deve essere motivata e notificata all'impresa interessata.

3. Ciascuna parte contraente istituisce un ricorso giurisdizionale contro la decisione di revoca.

Articolo 29

Revoca dell'autorizzazione rilasciata alla sede sociale

1. Quando l'autorità di controllo della parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale revoca l'autorizzazione rilasciata all'impresa, ne informa l'autorità di controllo dell'altra parte contraente se questa ha rilasciato all'impresa l'autorizzazione per l'apertura di una agenzia o succursale. Quest'ultima autorità deve del pari disporre la revoca dell'autorizzazione.

2. Nell'ipotesi contemplata dall'articolo 29, paragrafo 1, l'autorità di controllo della parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale adotta, con il concorso dell'autorità di controllo dell'altra parte contraente, tutte le misure atte a salvaguardare gli interessi degli assicurati e, in particolare, restringe la libera disposizione degli attivi dell'impresa, qualora tale misura non sia già stata presa, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, e dell'articolo 23.

3. I paragrafi 1 e, se del caso, 2 dell'articolo 29, si applicano anche quando l'impresa rinunci di propria iniziativa all'autorizzazione accordatale.

SEZIONE QUINTA

COLLABORAZIONE DELLE AUTORITÀ DI CONTROLLO

Articolo 30

Condizioni della collaborazione

Le parti contraenti adottano tutte le misure idonee a consentire alle rispettive autorità di controllo di collaborare strettamente per l'applicazione del presente accordo.

Articolo 31

Obiettivi della collaborazione

1. Le autorità di controllo collaborano per verificare il rispetto da parte delle imprese delle garanzie finanziarie quali definite dagli articoli 16 e da 19 a 21 e, in particolare, per l'esecuzione delle misure di cui agli articoli 18 e 23.

2. Se le imprese sono autorizzate a coprire rischi classificati al ramo 18 della lettera A dell'allegato I, le autorità di controllo collaborano anche allo scopo di verificare i mezzi di cui dispongono dette imprese per eseguire le operazioni di assistenza che si sono impegnate ad effettuare, sempreché le loro legislazioni prevedano un controllo di tali mezzi.

Articolo 32

Scambio di informazioni

Le autorità di controllo si comunicano reciprocamente tutti i documenti e tutte le informazioni utili all'esercizio del controllo.

Articolo 33

Obbligo di riservatezza

1. Gli articoli da 30 a 32 non possono in alcun caso essere interpretati nel senso d'imporre ad una delle autorità di controllo l'obbligo di trasmettere informazioni che rivelino un segreto commerciale dell'impresa o la cui comunicazione sia contraria all'ordine pubblico.

2. Tuttavia, i vincoli di riservatezza cui sono soggette le autorità di controllo non devono ostacolare la collaborazione di tali autorità e l'assistenza reciproca previste dal presente accordo.

3. Le informazioni scambiate potranno essere utilizzate da tali autorità soltanto a fini di controllo.

SEZIONE SESTA

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

*Articolo 34***Disposizioni particolari e imprese di paesi terzi**

1. L'allegato IV contiene le disposizioni particolari applicabili in taluni Stati membri della Comunità.

3. Il protocollo n. 4 contiene le disposizioni applicabili alle agenzie e succursali che dipendono da imprese la cui sede sociale si trova al di fuori dei territori ai quali si applica il presente accordo ai sensi dell'articolo 43.

*Articolo 35***Parti integranti dell'accordo**

Gli allegati, protocolli e scambi di lettere allegati al presente accordo ne costituiscono parte integrante.

*Articolo 36***Violazione degli obblighi**

1. Le parti contraenti si astengono dal porre in essere qualsiasi misura che possa compromettere il raggiungimento degli scopi del presente accordo.

2. Esse adottano tutte le misure generali o particolari atte a garantire l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente accordo.

Se una parte contraente ritiene che l'altra parte abbia violato un obbligo derivante dal presente accordo si applica la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

*Articolo 37***Comitato misto**

1. È istituito un comitato misto, composto di rappresentanti della Svizzera e di rappresentanti della Comunità, incaricato della gestione dell'accordo e della sua corretta esecuzione, nonché di adottare decisioni nei casi previsti dall'accordo. Il comitato si pronuncia di comune accordo.

2. Ai fini della corretta esecuzione dell'accordo, le parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, su domanda di una di esse, si consultano in sede di comitato misto. Quest'ultimo non è competente ad esercitare il controllo di cui alla sezione quinta del presente accordo.

3. Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.

4. La presidenza del comitato misto è esercitata a turno da ciascuna delle parti contraenti in base a modalità che saranno definite dal regolamento interno. Il comitato misto si riunisce su iniziativa del suo presidente ogniqualvolta una necessità specifica lo richieda o su domanda di una

delle parti contraenti, alle condizioni stabilite dal regolamento interno.

Il comitato misto può decidere di istituire gruppi di lavoro per assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti.

*Articolo 38***Composizione delle controversie**

1. In caso di controversia fra le parti contraenti sul funzionamento del presente accordo, in particolare sulla sua interpretazione o esecuzione, che non possa essere risolta né mediante la collaborazione delle autorità di controllo di cui alla sezione quinta né tramite il comitato misto di cui all'articolo 37, le parti contraenti si consultano per le vie diplomatiche.

2. La controversia che non sia stata risolta mediante le procedure indicate all'articolo 38, paragrafo 1, sarà sottoposta, a richiesta di una delle parti, ad un collegio arbitrale composto da tre membri. Il collegio non può essere investito della controversia prima che siano decorsi due anni dalla prima adizione del comitato misto di cui all'articolo 37, a meno che le parti decidano di comune accordo di sottoporre la controversia al collegio prima della scadenza di tale termine. Ciascuna parte designa un arbitro. I due arbitri nominano un capoarbitro che non deve essere cittadino né della Svizzera né di uno degli Stati membri della Comunità.

3. Se una delle parti contraenti non ha designato il suo arbitro e non ha dato seguito all'invito rivoltole dall'altra parte di procedere a tale designazione nel termine di due mesi, il secondo arbitro è nominato, su richiesta di tale parte, dal presidente della Corte internazionale di giustizia.

4. Se entro i due mesi successivi alla loro designazione i due arbitri non si accordano sulla scelta di un capoarbitro, quest'ultimo è nominato, su richiesta di una delle parti, dal presidente della Corte internazionale di giustizia.

5. Qualora, nei casi previsti dai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 38, il presidente della Corte internazionale di giustizia sia impedito, o qualora egli sia cittadino della Svizzera o di uno degli Stati membri della Comunità, gli arbitri sono designati dal vicepresidente. Qualora quest'ultimo sia impedito o sia cittadino della Svizzera o di uno degli Stati membri della Comunità, gli arbitri sono designati dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino né della Svizzera né di uno degli Stati membri della Comunità.

6. Salvo disposizioni diverse delle parti contraenti, il collegio arbitrale stabilisce il proprio regolamento di procedura. Il collegio decide a maggioranza dei voti.

7. Le decisioni del collegio arbitrale sono obbligatorie per le parti contraenti.

Articolo 39

Evoluzione del diritto interno

1. Fatta salva l'osservanza del principio di non discriminazione e delle disposizioni del presente articolo, l'accordo non pregiudica il diritto di ciascuna delle parti contraenti di modificare autonomamente la propria legislazione interna su un punto disciplinato del presente accordo.

2. La parte contraente che abbia avviato il procedimento per l'adozione di un progetto di modifica della sua legislazione interna relativa alle condizioni di accesso e di esercizio, mediante lo stabilimento, dell'attività di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, ne informa sin dall'inizio l'altra parte contraente tramite il comitato misto di cui all'articolo 37. Il comitato misto procede ad uno scambio di opinioni sulle conseguenze che siffatta modifica comporterebbe per il buon funzionamento dell'accordo.

3. Sin dall'adozione della legislazione modificata e non oltre un termine di otto giorni da tale adozione, la parte contraente interessata notifica all'altra parte contraente il testo delle nuove disposizioni.

4. Per garantire la certezza del diritto, la parte contraente interessata deve prevedere un periodo minimo di dodici mesi fra l'adozione della legislazione modificata e l'inizio dell'applicazione di qualunque modifica legislativa che si discosti dalle disposizioni dell'accordo.

5. Il comitato misto è adito in merito a qualunque modifica legislativa che abbia formato oggetto delle procedure di cui all'articolo 39, paragrafi 2 e 3, e che, a giudizio di una delle parti contraenti, si discosti dalle disposizioni dell'accordo. Il comitato misto si riunisce al più tardi sei settimane dopo la notifica di cui all'articolo 39, paragrafo 3.

6. Il comitato misto

— adotta una decisione recante revisione delle disposizioni dell'accordo per recepirvi, se necessario su base di reciprocità, le modifiche apportate alla legislazione interessata, oppure

— sempre che all'assicurato sia garantita una tutela equivalente a quella prevista dall'accordo, adotta una decisione ai sensi della quale le modifiche della legislazione in questione sono considerate conformi all'accordo, oppure

— prende qualsiasi altro provvedimento idoneo a garantire il buon funzionamento dell'accordo.

7. Le decisioni del comitato misto vengono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali e nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Ogni decisione specifica la data della sua entrata in vigore nelle due parti contraenti come pure qualsiasi altra informazione che possa interessa-

re gli operatori economici. Le decisioni sono soggette, se del caso, alla ratifica o all'approvazione delle parti contraenti secondo le loro rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano l'espletamento di tale formalità.

Se allo scadere del periodo di cui all'articolo 39, paragrafo 4, la notificazione non è ancora avvenuta, le decisioni del comitato misto si applicano in via provvisoria fino al momento in cui le parti contraenti le ratificano o le approvano. Se una delle parti contraenti notifica all'altra parte che una decisione del comitato misto non è stata ratificata o non è stata approvata, si applica per analogia l'articolo 39, paragrafo 8, dalla data di questa notifica.

8. Se nel termine di sei mesi dal momento in cui è stato adito il comitato misto non raggiunge un accordo sulle decisioni da adottare ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 5, l'accordo si reputa cessato il giorno in cui, conformemente all'articolo 39, paragrafo 4, entra in applicazione la legislazione in questione, nel qual caso le disposizioni dell'articolo 38 non sono applicabili. Le disposizioni dell'articolo 42, paragrafo 2, si applicano per analogia.

Articolo 40

Revisione dell'accordo

1. La parte contraente che desidera una revisione del presente accordo domanda all'altra parte contraente di avviare negoziati a tal fine. La domanda è presentata per le vie diplomatiche.

2. Le modificazioni apportate al presente accordo entrano in vigore secondo la procedura istituita dall'articolo 44.

3. Tuttavia, le modificazioni apportate agli allegati, ai protocolli ed agli scambi di lettere allegati al presente accordo sono adottate dal comitato misto di cui all'articolo 37, che fissa la data della loro entrata in vigore.

Articolo 41

Settori non disciplinati dall'accordo

1. Ciascuna parte contraente, qualora lo ritenga utile nell'interesse delle due parti, può proporre all'altra parte di avviare negoziati allo scopo di sviluppare le relazioni stabilite dal presente accordo estendendole ad attività di assicurazione privata che non sono comprese nel suo campo di applicazione.

2. Gli accordi risultanti dai negoziati di cui all'articolo 41, paragrafo 1, sono sottoposti alla ratifica o all'approvazione delle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

*Articolo 42***Denuncia**

1. Ciascuna parte contraente può in qualsiasi momento denunciare il presente accordo con notifica all'altra parte contraente. L'accordo cessa di essere in vigore dodici mesi dopo la data di tale notifica.

2. In caso di denuncia, le parti contraenti disciplinano di comune accordo la situazione delle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione conformemente all'articolo 11, paragrafo 1. In mancanza di accordo allo scadere dei dodici mesi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, tali imprese saranno sottoposte allo statuto applicabile alle imprese dei paesi terzi. Tuttavia, le parti contraenti si impegnano sin d'ora a che l'autorizzazione ottenuta conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, non venga ritirata in funzione delle esigenze economiche del mercato durante un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data in cui il presente accordo cessa di essere in vigore.

*Articolo 43***Efficacia territoriale dell'accordo**

Il presente accordo si applica, da un lato, al territorio della Confederazione svizzera e, dall'altro, ai territori nei quali si

applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea secondo le modalità da esso stabilite.

*Articolo 44***Entrata in vigore**

1. Il presente accordo, che è stato negoziato in lingua francese, è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascuno di tali testi facenti ugualmente fede.

2. Il presente accordo sarà ratificato o approvato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive procedure.

3. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno dell'anno civile successivo allo scambio degli strumenti di ratifica o di approvazione, a condizione che tale scambio abbia luogo al più tardi un mese prima di tale data.

Tuttavia, all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica o di approvazione, le parti contraenti possono fissare di comune accordo un'altra data per l'entrata in vigore del presente accordo, data che, in tal caso, sarà immediatamente pubblicata.

Hecho en, el

Udfærdiget i, den

Geschehen zu, am

Έγινε, την

Done at, on this day of in the year

Fait à, le

Fatto a, il

Gedaan te, de

Feito em, em

En nombre del Consejo de las Comunidades Europeas

På Rådet for De Europæiske Fællesskabers vegne

Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften

Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

In the name of the Council of the European Communities

Au nom du Conseil des Communautés européennes

A nome del Consiglio delle Comunità Europee

Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen

Em nome do Conselho das Comunidades Europeias

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

ALLEGATO I

CLASSIFICAZIONE DEI RAMI ASSICURATIVI CHE RIENTRANO NEL CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

A. Classificazione dei rischi per ramo

1. *Infortuni* (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)
 - prestazioni forfettarie
 - indennità temporanee
 - forme miste
 - persone trasportate
2. *Malattia*
 - prestazioni forfettarie
 - indennità temporanee
 - forme miste
3. *Corpi di veicoli terrestri* (esclusi quelli ferroviari)
 - Ogni danno subito da:
 - veicoli terrestri automotori
 - veicoli terrestri non automotori
4. *Corpi di veicoli ferroviari*
 - Ogni danno subito da veicoli ferroviari
5. *Corpi di veicoli aerei*
 - Ogni danno subito da veicoli aerei
6. *Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali*
 - Ogni danno subito da:
 - veicoli fluviali
 - veicoli lacustri
 - veicoli marittimi
7. *Merci trasportate* (compresi merci, bagagli e ogni altro bene)
 - Ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto
8. *Incendio ed elementi naturali*
 - Ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da:
 - incendio
 - esplosione
 - tempesta
 - elementi naturali diversi dalla tempesta
 - energia nucleare
 - cedimento del terreno
9. *Altri danni ai beni*
 - Ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8.

10. Responsabilità civile per autoveicoli terrestri

Ogni responsabilità risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore)

11. Responsabilità civile per aeromobili

Ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore)

12. Responsabilità civile per veicoli marittimi, lacustri e fluviali

Ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore)

13. Responsabilità civile in generale

Ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12.

14. Credito

- insolvenza generale
- credito all'esportazione
- vendita a rate
- credito ipotecario
- credito agricolo

15. Cauzione

- cauzione diretta
- cauzione indiretta

16. Perdite pecuniarie di vario genere

- rischi relativi all'occupazione
- insufficienza di entrate (generale)
- intemperie
- perdite di utili
- persistenza di spese generali
- spese commerciali impreviste
- perdita di valore venale
- perdita di fitti e di redditi
- perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente
- perdite pecuniarie non commerciali
- altre perdite pecuniarie

17. Tutela giudiziaria

Tutela giudiziaria

18. Assistenza

- Assistenza alle persone in difficoltà nel corso di spostamenti o di assenza dal domicilio o dal luogo di residenza

I rischi compresi in un ramo non possono essere classificati in un altro ramo, salvo nei casi contemplati al punto C.

B. Denominazione dell'autorizzazione concessa contemporaneamente per più rami

Qualora l'autorizzazione riguardi contemporaneamente:

- a) i rami 1 e 2, viene rilasciata sotto la denominazione « Infortuni e malattia »;
- b) i rami 1, quarto trattino, 3, 7 e 10, viene rilasciata sotto la denominazione « Assicurazioni auto »;
- c) i rami 1, quarto trattino, 4, 6, 7 e 12, viene rilasciata sotto la denominazione « Assicurazioni marittime e trasporti »;
- d) i rami 1, quarto trattino, 5, 7 e 11, viene rilasciata sotto la denominazione « Assicurazioni aeronautiche »;

- e) i rami 8 e 9, viene rilasciata sotto la denominazione «Incendio ed altri danni ai beni»;
- f) i rami 10, 11, 12 e 13, viene rilasciata sotto la denominazione «Responsabilità civile»;
- g) i rami 14 e 15, viene rilasciata sotto la denominazione «Credito e cauzione»;
- h) tutti i rami, viene rilasciata sotto la denominazione scelta dalla parte contraente interessata, che verrà comunicata all'altra parte contraente.

C. Rischi accessori

L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione per un rischio principale appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, può ugualmente garantire rischi compresi in un altro ramo senza che l'autorizzazione sia richiesta per questi rischi, quando i medesimi:

- sono connessi con il rischio principale,
- riguardano l'oggetto coperto contro il rischio principale e
- sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale.

I rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 non possono essere considerati rischi accessori di altri rami.

Tuttavia, il rischio compreso nel ramo 17 (assicurazione tutela giudiziaria) può considerarsi rischio accessorio del ramo 18 quando ricorrano le condizioni di cui al primo comma del punto C e il rischio principale riguardi solo l'assistenza prestata alle persone in difficoltà durante spostamenti o assenze dal domicilio o dal luogo di residenza.

L'assicurazione tutela giudiziaria può del pari considerarsi rischio accessorio alle condizioni di cui al primo comma allorché riguardi controversie o rischi che derivano dall'utilizzazione di navi marittime o che sono in rapporto con tale utilizzazione.

D. Assistenza

1. L'attività di assistenza riguarda l'assistenza fornita a persone in difficoltà nel corso di spostamenti o di assenze dal domicilio o dal luogo di residenza. Essa consiste nell'impegnarsi, previo pagamento di un premio, a mettere ad immediata disposizione un aiuto a profitto del beneficiario del contratto di assistenza, quando questi si trovi in difficoltà in seguito al verificarsi di un avvenimento fortuito nei casi e alle condizioni previsti dal contratto.

L'aiuto può consistere in prestazioni in contanti o in natura. Le prestazioni in natura possono anche essere fornite mediante utilizzazione del personale o delle attrezzature proprie del prestatario.

L'attività in materia di assistenza non copre i servizi manutenzione o riparazione, l'assistenza alla clientela e la semplice indicazione o messa a disposizione, in quanto intermediario, di un aiuto.

2. Ciascuna parte contraente può sottoporre, nel suo territorio, attività di assistenza alle persone in difficoltà in circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo 1 al regime istituito dal presente accordo. La parte contraente che si avvale di questa facoltà, equipara, ai fini di questa applicazione, le suddette attività e quelle classificate al ramo 18, lettera A, dell'allegato I, fatta salva la lettera C.

Il comma precedente non pregiudica minimamente le possibilità di classificazione previste nell'allegato I del presente accordo per le attività di assistenza appartenenti in modo evidente ad altri rami.

L'autorizzazione richiesta per un'agenzia o una succursale non può essere rifiutata per il solo motivo di una differenza di classificazione delle attività previste dal presente paragrafo nella parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale dell'impresa.

ALLEGATO II

DEFINIZIONE DELLE ASSICURAZIONI, DELLE OPERAZIONI E DELLE IMPRESE
CHE NON RIENTRANO NEL CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO**A. Assicurazioni escluse**

Il presente accordo non riguarda:

1. il ramo vita, cioè quello comprendente, in particolare, l'assicurazione in caso di vita, l'assicurazione in caso di morte, l'assicurazione mista, l'assicurazione sulla vita con controassicurazione, le tontine, l'assicurazione di nuzialità, l'assicurazione di natalità;
2. l'assicurazione di rendita;
3. le assicurazioni complementari praticate dalle imprese di assicurazione sulla vita, ossia le assicurazioni per danni alle persone, compresa l'incapacità al lavoro professionale, le assicurazioni per morte in seguito ad infortunio, le assicurazioni per invalidità a seguito di infortunio o di malattia, quando le predette assicurazioni siano contratte in via complementare alle assicurazioni sulla vita;
4. in Svizzera

le assicurazioni comprese in un regime legale di sicurezza sociale salvo il caso in cui tali assicurazioni siano praticate da imprese autorizzate.

nella Comunità

le assicurazioni comprese in un regime legale di sicurezza sociale;

5. l'assicurazione praticata in Irlanda e nel Regno Unito con la denominazione di « permanent health insurance » (assicurazione malattia di lunga durata, per la quale non è ammesso il recesso).

B. Operazioni escluse

Il presente accordo non riguarda:

1. le operazioni di capitalizzazione, quali risultano definite dalla legislazione di ciascuna parte contraente;
2. le operazioni degli istituti di previdenza e di assistenza le cui prestazioni variano in base ai mezzi disponibili e in cui il contributo degli iscritti è determinato forfettariamente;
3. le operazioni effettuate da un'organizzazione priva di personalità giuridica e che hanno per oggetto la mutua garanzia dei suoi membri, senza dar luogo al pagamento di premi e alla costituzione di riserve tecniche;
4. le operazioni di assicurazione crediti all'esportazione per conto o con la garanzia dello Stato o quando lo Stato è l'assicuratore;
5. l'attività di assistenza in cui l'impegno è limitato alle seguenti operazioni, effettuate in caso di incidente o di guasto meccanico subiti da un veicolo stradale e avvenuti, di norma, sul territorio della parte contraente in cui è stabilito il fornitore della garanzia:
 - soccorso in loco, per il quale il fornitore della garanzia utilizza, nella maggior parte dei casi, personale e attrezzature propri,
 - trasporto dei veicoli fino all'officina più prossima o più idonea per effettuare la riparazione ed eventuale accompagnamento, normalmente con lo stesso mezzo di soccorso, del conducente e dei passeggeri fino al luogo più vicino da dove potranno proseguire il loro viaggio con altri mezzi,
 - se la parte contraente in cui è stabilito il fornitore della garanzia lo prevede, trasporto del veicolo, eventualmente accompagnato dal conducente e dai passeggeri, fino al domicilio, al punto di partenza o alla destinazione iniziale all'interno della stessa parte contraente,

salvo se tali operazioni sono effettuate da un'impresa soggetta al presente accordo.

Nei casi previsti dai due primi trattini la condizione che l'incidente o il guasto siano avvenuti sul territorio della parte contraente in cui è stabilito il fornitore della garanzia:

- a) non si applica se si tratta di un organismo di cui il beneficiario è membro e se il soccorso o il trasporto del veicolo sono effettuati sotto semplice presentazione della tessera di membro, senza pagamento di sovrapprezzo, da parte di un organismo analogo del paese interessato in base ad un accordo di reciprocità;

- b) non vieta la prestazione di tale assistenza in Irlanda e nel Regno Unito da parte di uno stesso organismo operante in questi due Stati.

Nel caso previsto dal terzo trattino, se l'incidente o il guasto meccanico è avvenuto nel territorio dell'Irlanda o, per quanto riguarda il Regno Unito, nel territorio dell'Irlanda del Nord, il veicolo eventualmente accompagnato dal conducente e dai passeggeri, può essere trasportato fino al domicilio, al punto di partenza o alla destinazione iniziale, all'interno dell'uno o dell'altro di detti territori.

Inoltre, il presente accordo non concerne le operazioni d'assistenza effettuate in caso di incidente o guasto meccanico di un veicolo stradale, consistenti nel trasporto del veicolo che ha subito l'incidente o il guasto meccanico, eventualmente accompagnato dal conducente e dai passeggeri, all'esterno del territorio del Granducato di Lussemburgo, sino al loro domicilio, quando tali operazioni siano effettuate dall'Automobile Club del Granducato del Lussemburgo.

Le imprese soggette all'accordo possono effettuare le operazioni di cui al presente punto soltanto se hanno ottenuto l'autorizzazione per il ramo 18 della lettera A dell'allegato I, fatta salva la lettera C dello stesso. In questo caso l'accordo si applica a tali operazioni.

C. Esclusione di imprese in situazioni specifiche

Il presente accordo non riguarda:

1. Le imprese che soddisfano alle seguenti condizioni:

- non esercitano nessuna attività disciplinata dal presente accordo diversa da quelle di cui al ramo 18 della lettera A dell'allegato I,
- tale attività è limitata a un ambito puramente locale e consiste soltanto in prestazioni in natura e
- l'importo annuale delle entrate connesse all'attività di assistenza alle persone in difficoltà non è superiore a 200 000 ECU.

2. Per imprese che hanno la loro sede sociale *in Svizzera*:

le imprese che, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, non realizzino nell'esercizio delle attività contemplate dal presente accordo, un ammontare di premi superiore a 1 milione di ECU e la cui attività sia limitata al territorio svizzero, fino a quando ricorrano tali condizioni. Una volta soggetta al regime dell'accordo un'impresa non può più usufruire di questa deroga, neppure se ricorressero le due condizioni suddette.

3. Per le imprese che hanno la loro sede sociale nella Comunità:

- Le mutue che rispondono contemporaneamente ai seguenti requisiti:
 - lo statuto prevede la possibilità di procedere a un richiamo di contributi o di ridurre le prestazioni,
 - l'attività non copre i rischi di responsabilità civile — salvo se questi costituiscono una garanzia accessoria ai sensi della lettera C dell'allegato I — né i rischi di credito e di cauzione;
 - l'ammontare annuo dei contributi riscossi in virtù delle attività di cui al presente accordo non è superiore a 1 milione di ECU, e
 - la metà almeno dei contributi riscossi in virtù delle attività di cui al presente accordo proviene da persone iscritte alla mutua.
- Le mutue che hanno concluso con un'impresa della stessa natura una convenzione che prevede la riassicurazione integrale dei contratti d'assicurazione da essa sottoscritti o la sostituzione dell'impresa cessionaria all'impresa cedente per l'esecuzione degli impegni risultanti dai citati contratti.

In tal caso, l'impresa cessionaria è soggetta al presente accordo.

D. Esclusione di imprese specifiche

Salvo modifiche dei relativi statuti per quanto riguarda la loro competenza, le imprese di cui ai punti 1 e 2, non sono soggette al presente accordo.

La competenza territoriale delle imprese di cui ai punti 1 e 2b) non si considera modificata nel caso di fusione o di scissione di tali imprese effettuata allo scopo di mantenere a favore della nuova impresa o delle nuove imprese la competenza territoriale dell'organismo scisso o degli organismi fusi; del pari, la competenza

relativa ai rami esercitati non si considera modificata se uno di tali organismi subentra nello stesso territorio, ad uno degli organismi citati nell'esercizio di uno o più rami.

1. *in Svizzera*

i seguenti organismi cantonali di diritto pubblico che godono di un monopolio:

- a) Aargau: Aargauisches Versicherungsamt, Aargau,
- b) Appenzell Ausser-Rhoden: Brand- und Elementarschadenversicherung Appenzell AR, Herisau,
- c) Basel-Land: Basellandschaftliche Gebäudeversicherung, Liestal,
- d) Basel-Stadt: Gebäudeversicherung des Kantons Basel-Stadt, Basel,
- e) Bern/Berne: Gebäudeversicherung des Kantons Bern, Bern/Assurance immobilière du canton de Berne, Berne,
- f) Fribourg/Freiburg: Établissement cantonal d'assurance des bâtiments du canton de Fribourg, Fribourg/Kantonale Gebäudeversicherungsanstalt Freiburg, Freiburg,
- g) Glarus: Kantonale Sachversicherung Glarus, Glarus,
- h) Graubünden/Grigioni/Grischun: Gebäudeversicherungsanstalt des Kantons Graubünden, Chur/Istituto d'assicurazione fabbricati del cantone dei Grigioni, Coira/Institut dil cantun Grischun per assicuranzas da baghetgs, Cuera,
- i) Jura: Assurance immobilière de la République et canton du Jura, Saignelégier,
- j) Luzern: Gebäudeversicherungsanstalt des Kantons Luzern, Luzern,
- k) Neuchâtel: Établissement cantonal d'assurance immobilière contre l'incendie, Neuchâtel,
- l) Nidwalden: Kantonale Brandversicherungsanstalt Nidwalden, Stans,
- m) Schaffhausen: Gebäudeversicherung des Kantons Schaffhausen, Schaffhausen,
- n) Solothurn: Solothurnische Gebäudeversicherung, Solothurn,
- o) St. Gallen: Gebäudeversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen, St. Gallen,
- p) Thurgau: Gebäudeversicherung des Kantons Thurgau, Frauenfeld,
- q) Vaud: Établissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud, Lausanne,
- r) Zug: Gebäudeversicherung des Kantons Zug, Zug,
- s) Zürich: Gebäudeversicherung des Kantons Zürich, Zürich.

2. *nella Comunità*

a) *in Danimarca*

Falcks Redningskorps A/S, København.

b) *in Germania*

— i seguenti organismi di diritto pubblico che godono di un monopolio (Monopolanstalten):

- aa) Badische Gebäudeversicherungsanstalt, Karlsruhe,
- bb) Bayerische Landesbrandversicherungsanstalt, München,
- cc) Bayerische Landestiersversicherungsanstalt, Schlachtviehversicherung, München,
- dd) Braunschweigische Landesbrandversicherungsanstalt, Braunschweig,
- ee) Hamburger Feuerkasse, Hamburg,
- ff) Hessische Brandversicherungsanstalt (Hessische Brandversicherungskammer), Darmstadt,
- gg) Hessische Brandversicherungsanstalt, Kassel,
- hh) Lippische Landesbrandversicherungsanstalt, Detmold,
- ii) Nassauische Brandversicherungsanstalt, Wiesbaden,
- jj) Oldenburgische Landesbrandkasse, Oldenburg,
- kk) Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse, Aurich,
- ll) Feuersozietät Berlin, Berlin,
- mm) Württembergische Gebäudebrandversicherungsanstalt, Stuttgart,

- i seguenti organismi semipubblici:
- nn) Postbeamtenkrankenkasse,
 - oo) Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten.
- c) in Spagna
- gli organismi pubblici seguenti:
- aa) Comisaria del Seguro Obligatorio de Viajeros,
 - bb) Consorcio de Compensación de Seguros,
 - cc) Fondo Nacional de Garantía de Riesgos de la Circulación.
- d) in Francia
- gli organismi seguenti:
- aa) Caisse départementale des incendiés des Ardennes,
 - bb) Caisse départementale des incendiés de la Côte-d'Or,
 - cc) Caisse départementale des incendiés de la Marne,
 - dd) Caisse départementale des incendiés de la Meuse,
 - ee) Caisse départementale des incendiés de la Somme.
- e) in Irlanda
- Voluntary Health Insurance Board.
- f) in Italia
- La Cassa di Previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass).
- g) nel Regno Unito
- The Crown Agents.

ALLEGATO III

ELENCO DELLE FORME GIURIDICHE AMMESSE

Le imprese aventi la sede sociale nel territorio di una parte contraente devono adottare una delle forme giuridiche qui appresso elencate.

Le parti contraenti possono inoltre creare, ove occorra, imprese che possono assumere qualsiasi forma di diritto pubblico, se il solo scopo di tali organismi è di svolgere operazioni di assicurazione a condizioni equivalenti a quelle delle imprese di diritto privato.

A. in Svizzera

- Aktiengesellschaft/société anonyme/società per azioni,
- Genossenschaft/coopérative/cooperativa.

B. nella Comunità

1. in Belgio

- naamloze vennootschap/société anonyme,
- vennootschap bij wijze van geldschieting op aandelen/société en commandite par actions,

- onderlinge verzekeringsmaatschappij/association d'assurance mutuelle,
 - coöperatieve vennootschap/société coopérative.
2. *in Danimarca*
- aktieselskaber,
 - gensidige selskaber.
3. *in Germania*
- Aktiengesellschaft,
 - Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit,
 - Öffentlich-rechtliches Wettbewerbs-Versicherungsunternehmen.
4. *in Francia*
- société anonyme,
 - société à forme mutuelle,
 - mutuelle,
 - union de mutuelles.
5. *in Spagna*
- sociedad anónima,
 - sociedad mutua,
 - sociedad cooperativa.
6. *in Grecia*
- ανώνυμος εταιρεία,
 - αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός.
7. *in Irlanda*
- incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited.
8. *in Italia*
- società per azioni,
 - società cooperativa,
 - mutua di assicurazione.
9. *nel Lussemburgo*
- société anonyme,
 - société en commandite par actions,
 - association d'assurances mutuelles,
 - société coopérative.
10. *nei Paesi Bassi*
- naamloze vennootschap,
 - onderlinge waarborgmaatschappij.
11. *in Portogallo*
- sociedade anonima de responsabilidade limitada,
 - mutua de seguros.
12. *nel Regno Unito*
- incorporated companies limited by shares or by guarantees or unlimited,
 - societies registered under the industrial and Provident Societies Acts,
 - societies registered under the Friendly Societies Act,
 - l'associazione dei sottoscrittori denominata Lloyd's.

ALLEGATO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER DETERMINATI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ

In deroga alle disposizioni previste dal presente accordo, in alcuni Stati membri della Comunità si applicano le seguenti disposizioni particolari:

1. *In Danimarca*

Per quanto riguarda l'articolo 15:

la Danimarca può mantenere le disposizioni legislative che impongono restrizioni alla libera disposizione degli attivi costituiti; dalle imprese di assicurazioni a copertura delle pensioni dovute a titolo di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

2. *In Germania*

— Per quanto riguarda l'articolo 8, paragrafo 2:

la Repubblica federale di Germania può mantenere nel proprio territorio il divieto di cumulo dell'assicurazione malattia con altri rami.

— Per quanto riguarda l'articolo 15:

la Repubblica federale di Germania può mantenere per quanto riguarda le assicurazioni malattia ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del protocollo n. 1, le restrizioni imposte alla libera disposizione degli attivi se e in quanto la libera disposizione degli attivi che coprono le riserve matematiche si faccia dipendere dall'accordo di « Treuhänder ».

3. *Nel Lussemburgo*

Per quanto riguarda l'articolo 20, paragrafi 1 e 3:

il Lussemburgo può mantenere il suo regime di garanzie relativo alle riserve tecniche esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

4. *Nel Regno Unito*

— Per quanto riguarda l'articolo 10, paragrafo 1, lettera c):

per quanto riguarda i Lloyd's, alla comunicazione dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite si sostituisce l'obbligo di presentare i conti globali annui relativi alle operazioni di assicurazione, corredati dall'attestato che per ciascun assicuratore sono stati forniti i certificati dei revisori dei conti dai quali risulta che le responsabilità sorte in seguito a tali operazioni sono interamente coperte dall'attivo. Tali documenti devono permettere alle autorità di controllo di avere una visione comparativa dello stato di solvibilità dell'associazione.

— Relativamente all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d):

per quanto riguarda i Lloyd's, in caso di controversie nel paese ospitante derivanti da impegni assunti, non devono risultarne per gli assicurati difficoltà maggiori di quelle che avrebbero incontrato in caso di controversie con imprese di tipo classico. A tal fine, le competenze del mandatario generale devono includere, in particolare, la legittimazione processuale passiva in tale qualità nonché il potere di impegnare i sottoscrittori interessati di Lloyd's.

ALLEGATO V

METODI DI CALCOLO DELLA RISERVA DI COMPENSAZIONE PER IL RAMO ASSICURAZIONE CREDITI E CONDIZIONI CUI È SUBORDINATA L'ESENZIONE DELL'OBBLIGO DI COSTITUIRE TALE RISERVA**A. Metodi***Metodo n. 1*

- 1.1. Per i rischi compresi nel ramo classificato alla lettera A, punto 14, del protocollo n. 1 (in appresso denominato assicurazione crediti), deve essere costituita una riserva di compensazione destinata a coprire l'eventuale perdita tecnica risultante in tale ramo alla fine dell'esercizio.
- 1.2. Sinché non sia stato raggiunto il 150 % dell'ammontare annuo più elevato dei premi o contributi netti dei cinque esercizi precedenti, tale riserva viene alimentata annualmente mediante un prelievo del 75 % sull'eventuale eccedenza tecnica realizzata nel ramo assicurazione crediti; il prelievo non può eccedere il 12 % dei premi o contributi netti.

Metodo n. 2

- 2.1. Per rischi compresi nel ramo classificato alla lettera A, punto 14 (in appresso denominato assicurazione crediti), deve essere costituita una riserva di compensazione destinata a coprire l'eventuale disavanzo tecnico risultante in tale ramo alla fine dell'esercizio.
- 2.2. L'importo minimo della riserva di compensazione sarà costituito dal 134 % della media dei premi o contributi incassati annualmente nei cinque esercizi precedenti, sottratte le cessioni e addizionate le accettazioni in riassicurazione.
- 2.3. Tale riserva sarà alimentata per ciascuno degli esercizi successivi mediante un prelievo del 75 % sull'eventuale eccedenza tecnica risultante nel ramo fino a quando la riserva sia uguale o superiore al minimo calcolato conformemente al paragrafo 2.2 del presente allegato.
- 2.4. Le parti contraenti potranno stabilire regole particolari di calcolo per l'importo della riserva e/o per l'importo del prelievo annuo oltre gli importi minimi fissati nella presente direttiva.

Metodo n. 3

- 3.1. Per il ramo classificato alla lettera A, punto 14, del protocollo n. 1 (in appresso denominato assicurazione crediti) deve essere costituita una riserva di compensazione destinata a conguagliare la quota di sinistri superiore alla media risultante nell'esercizio per detto ramo.
- 3.2. Tale riserva di compensazione va calcolata secondo il metodo seguente:

tutti i calcoli si riferiscono ai proventi e alle spese per proprio conto.

Alla riserva di compensazione deve essere trasferita in ogni esercizio la differenza per danni di entità inferiore alla media, finché la riserva raggiunge o torna a raggiungere l'importo richiesto.

Per danni di entità inferiore alla media s'intende una quota di anni dell'esercizio inferiore alla quota media dei danni del periodo di osservazione. Il relativo importo è calcolato in base alla differenza di dette quote moltiplicata per i premi imputabili all'esercizio.

L'importo richiesto è pari a sei volte lo scarto quadratico medio fra le quote di danni nel periodo di osservazione e la quota media dei danni moltiplicata per i premi imputabili all'esercizio.

Qualora nell'esercizio si sia verificato un eccesso di danni, il relativo importo deve essere prelevato dalla riserva di compensazione. Per eccesso di danni si intende una quota di danni dell'esercizio che superi la quota media di danni. Il relativo importo è calcolato in base alla differenza di dette quote moltiplicata per i premi imputabili all'esercizio.

A prescindere dall'evoluzione dei danni, in ogni esercizio occorre versare alla riserva di compensazione anzitutto il 3,5 % dell'importo richiesto, finché la riserva raggiunge o torna a raggiungere tale importo.

La durata del periodo di osservazione deve essere compresa tra un minimo di 15 anni e un massimo di 30 anni. Si può fare a meno di costituire una riserva di compensazione qualora nel periodo di osservazione non si sia riscontrata alcuna perdita tecnica.

L'importo richiesto della riserva di compensazione e il prelievo possono essere ridotti se la quota media dei danni nel periodo di osservazione e la quota dei costi mettono in evidenza l'esistenza di un supplemento di sicurezza nei premi.

Metodo n. 4

4.1. Per il ramo classificato alla lettera A, punto 14, del protocollo n. 1 (in appresso denominato assicurazione crediti) deve essere costituita una riserva di compensazione destinata a conguagliare la quota di danni superiore alla media risultante nell'esercizio per detto ramo.

4.2. Tale riserva di compensazione va calcolata secondo il metodo seguente:

tutti i calcoli si riferiscono ai proventi e alle spese per proprio conto.

Alla riserva di compensazione deve essere trasferita in ogni esercizio la differenza per danni di entità inferiore alla media, finché la riserva raggiunge o torna a raggiungere l'importo massimo richiesto.

Per danni di entità inferiore alla media si intende una quota di danni dell'esercizio inferiore alla quota media dei danni del periodo di osservazione. Il relativo importo è calcolato in base alla differenza di dette quote moltiplicata per i premi imputabili all'esercizio.

L'importo massimo richiesto della riserva è pari a sei volte lo scarto quadratico medio fra la quota di danni nel periodo di osservazione e la quota media dei danni moltiplicata per i premi imputabili all'esercizio.

Qualora nell'esercizio si sia verificato un eccesso di danni, il relativo importo deve essere prelevato dalla riserva di compensazione, finché la riserva raggiunge l'importo minimo richiesto. Per eccesso di danni si intende una quota di danni dell'esercizio superiore alla quota media di danni. Il relativo importo è calcolato in base alla differenza di dette quote moltiplicata per i premi imputabili all'esercizio.

L'importo minimo richiesto della riserva è pari a tre volte lo scarto quadratico medio fra le quote di danni nel periodo di osservazione e la quota media dei danni moltiplicata per i premi imputabili all'esercizio.

La durata del periodo di osservazione deve essere compresa tra un minimo di 15 anni e un massimo di 30 anni. Si può fare a meno di costituire una riserva di compensazione qualora nel periodo di osservazione non si sia riscontrata alcuna perdita tecnica.

Sia i due importi richiesti della riserva di compensazione che l'integrazione o il prelievo possono essere ridotti se la quota media dei danni nel periodo di osservazione insieme alla quota dei costi mettono in evidenza l'esistenza di un supplemento di sicurezza nei premi che risulti superiore di una volta e mezzo allo scarto quadratico medio della quota dei danni nel periodo di osservazione. In tal caso gli importi suddetti sono moltiplicati per il quoziente pari ad una volta e mezzo lo scarto quadratico medio diviso per il supplemento di sicurezza.

B. Esenzione

Le parti contraenti possono esonerare dall'obbligo di costituire una riserva di compensazione per il ramo assicurazione crediti gli stabilimenti il cui incasso di premi o di contributi per tale ramo è inferiore al 4 % del loro incasso totale di premi o di contributi o a 2 500 000 ECU.

La relazione fra il franco svizzero e l'ecu, come pure le procedure necessarie alla sua definizione ai sensi del presente protocollo, figurano nel protocollo n. 3.

PROTOCOLLO N. 1**Margine di solvibilità***Articolo 1***Definizione del margine di solvibilità**

Il margine di solvibilità corrisponde al patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali. Esso comprende segnatamente:

- il capitale sociale versato o, nel caso delle mutue, il fondo iniziale effettivo;
- la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo iniziale allorché la quota versata raggiunge il 25 % di questo capitale o fondo;
- le riserve (legali e libere) non corrispondenti agli impegni;
- il riporto degli utili;
- il richiamo di contributi che le mutue e le società a forma mutualistica, a contributi variabili, possono esigere dai loro iscritti a titolo dell'esercizio, fino a concorrenza della metà della differenza tra i contributi massimi e i contributi effettivamente richiamati; tuttavia, queste possibilità di richiamo non possono rappresentare più del 50 % del margine;
- su domanda e giustificazione dell'impresa, ed in caso di accordo delle autorità di controllo interessate delle parti contraenti nel cui territorio l'impresa esercita la sua attività, le plusvalenze risultanti da sottovalutazione di elementi dell'attivo o da sopravvalutazione di elementi del passivo, qualora tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale.

La sopravvalutazione delle riserve tecniche si determina in rapporto al loro ammontare calcolato dall'impresa conformemente alla regolamentazione nazionale; tuttavia, il 75 % della differenza tra l'importo della riserva per rischi in corso — calcolato forfettariamente dall'impresa mediante l'applicazione di una percentuale minima in rapporto ai premi — e l'importo che sarebbe stato ottenuto calcolando la riserva contratto per contratto, quando la legislazione applicabile dà la possibilità di scelta tra i due metodi, può essere computato nel margine di solvibilità fino a concorrenza del 20 %.

*Articolo 2***Rapporto tra il margine di solvibilità e l'ammontare dei premi o l'onere dei sinistri**

1. Il margine di solvibilità si determina in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi, oppure in rapporto all'onere medio dei sinistri per gli ultimi tre esercizi sociali. Tuttavia, qualora le imprese praticino essenzialmente soltanto uno o più dei rischi tempesta, grandine, gelo, l'onere medio dei sinistri è calcolato con riferimento agli ultimi sette esercizi sociali.
2. Fatto salvo l'articolo 3 del presente protocollo, l'ammontare del margine di solvibilità deve essere pari al più elevato dei due risultati seguenti:
 - primo risultato (in relazione ai premi):
 - si cumulano i premi o contributi emessi per gli affari diretti nel corso dell'ultimo esercizio, a valere per tutti gli esercizi, accessori compresi;
 - si aggiungono i premi accettati in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio;

- si detrae il totale dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio, nonché il totale delle imposte e tasse relative ai premi o contributi compresi nel cumulo.

Dopo aver ripartito l'importo in tal modo ottenuto in due quote — la prima fino a 10 milioni di ECU e la seconda comprendente l'eccedenza — le frazioni del 18 % e del 16 % sono calcolate rispettivamente su tali quote e sommate.

Il primo risultato si ottiene moltiplicando l'ammontare calcolato come sopra per il rapporto esistente, nell'ultimo esercizio, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'impresa dopo cessione in riassicurazione e l'ammontare lordo dei sinistri; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50 %.

secondo risultato (in relazione ai sinistri):

- si cumulano, senza detrarre i sinistri a carico dei cessionari e retrocessionari, gli importi dei sinistri pagati per gli affari diretti nel corso dei periodi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo;
- si aggiunge l'importo dei sinistri liquidati a titolo di accettazione in riassicurazione o in retrocessione nel corso degli stessi periodi;
- si aggiunge l'ammontare degli accantonamenti per sinistri da liquidare, costituiti alla fine dell'ultimo esercizio, sia per gli affari diretti sia per le accettazioni in riassicurazione;
- si detraggono gli importi incassati in seguito a rivalsa durante i periodi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo;
- si detrae l'ammontare degli accantonamenti o riserve per sinistri da liquidare, costituiti all'inizio del secondo esercizio che precede l'ultimo esercizio considerato, sia per gli affari diretti sia per le accettazioni in riassicurazione.

Dopo aver ripartito il terzo, o il settimo, a seconda del periodo di riferimento fissato conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo, dell'ammontare in tal modo ottenuto in due quote — la prima fino a 7 milioni di ECU e la seconda comprendente l'eccedenza — le frazioni del 26 % e del 23 % vengono rispettivamente calcolate su tali quote e sommate.

Il secondo risultato si ottiene moltiplicando l'ammontare ottenuto per il rapporto esistente, nell'ultimo esercizio, tra l'importo dei sinistri che rimangono a carico dell'impresa dopo cessione in riassicurazione e l'importo lordo dei sinistri; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50 %.

3. Le frazioni applicabili alle quote considerate nell'articolo 2, paragrafo 2, del presente protocollo sono ridotte ad un terzo per quanto riguarda l'assicurazione malattia gestita secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita, se:

- i premi riscossi sono calcolati in base a tabelle di morbilità secondo i metodi matematici applicati in materia di assicurazioni;
- è costituita una riserva di invecchiamento;
- è riscosso un supplemento di premio per costituire un margine di sicurezza adeguato;
- l'assicuratore non può denunciare il contratto se non nel primo triennio assicurativo;
- il contratto prevede la possibilità di aumentare i premi o di ridurre le prestazioni anche per i contratti in corso.

4. Nel caso dei Lloyd's, in cui il calcolo del primo risultato in relazione ai premi, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente protocollo, è effettuato sulla base dei premi netti, questi ultimi sono moltiplicati per una percentuale forfettaria il cui ammontare è fissato annualmente e determinato

dall'autorità di controllo del paese della sede. Tale percentuale forfettaria deve essere calcolata in base agli elementi statistici più recenti, riguardanti in particolare le commissioni versate.

Questi elementi, nonché i risultati del calcolo effettuato, sono comunicati alle autorità di controllo della Svizzera se i Lloyd's vi sono autorizzati all'esercizio.

5. In caso di rischi classificati al ramo 18 della lettera A dell'allegato I, l'importo dei sinistri liquidati preso in considerazione ai fini del calcolo del secondo risultato è il costo derivante, per l'impresa, dall'intervento di assistenza effettuato. Tale costo viene calcolato secondo le norme vigenti nella parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale dell'impresa.

Articolo 3

Il fondo di garanzia

1. Un terzo del margine di solvibilità costituisce il fondo di garanzia.
2. Il fondo di garanzia non può comunque essere inferiore a :
 - 400 000 ECU se si tratta dei rischi o di una parte dei rischi compresi in uno dei rami di cui al punto A.14 dell'allegato I. Questa disposizione si applica a tutte le imprese il cui ammontare annuo di premi o contributi emessi nel ramo in questione ha superato in ciascuno degli ultimi tre esercizi 2 500 000 ECU oppure il 4 % dell'ammontare globale dei premi o contributi emessi dall'impresa interessata,
 - 400 000 ECU se si tratta dei rischi o di una parte dei rischi compresi in uno dei rami classificati al punto A dell'allegato I ai numeri 10, 11, 12, 13, 15 e, sempreché non si applichi il primo trattino, al numero 14,
 - 300 000 ECU se si tratta dei rischi o di una parte dei rischi compresi in uno dei rami classificati al punto A dell'allegato I ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18,
 - 200 000 ECU se si tratta di rischi o di una parte dei rischi compresi in uno dei rami classificati al punto A dell'allegato I ai numeri 9 e 17.
3. Se l'attività dell'impresa comprende parecchi rami o parecchi rischi, si prende in considerazione soltanto il ramo o il rischio che esige l'importo più elevato.
4. Ogni parte contraente può disporre che il fondo di garanzia minimo sia ridotto di un quarto per le mutue e le società a forma mutualistica.
5. Quando un'impresa è tenuta, a norma del primo trattino del paragrafo 2 del presente protocollo, a portare il fondo di garanzia a 1 400 000 ECU, la parte contraente interessata le accorda:
 - un periodo di tre anni per portare il fondo a 1 000 000 di ECU,
 - un periodo di cinque anni per portare il fondo a 1 200 000 ECU,
 - un periodo di sette anni per portare il fondo a 1 400 000 ECU. I termini suddetti decorrono dal momento in cui sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, del presente protocollo.

Articolo 4

Relazione tra il franco svizzero e l'ecu

La relazione tra il franco svizzero e l'ecu, come pure le procedure necessarie per la sua definizione ai sensi del presente protocollo, figurano nel protocollo n. 3.

PROTOCOLLO N. 2**Il programma di attività***Articolo 1***Contenuto del programma**

Il programma di attività dell'agenzia o succursale deve contenere le indicazioni o giustificazioni riguardanti:

- a) la natura dei rischi che l'impresa si propone di garantire;
- b) le condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione che essa si propone di utilizzare;
- c) le tariffe che l'impresa intende applicare per ciascuna categoria di operazioni;
- d) i principi direttivi in materia di riassicurazione;
- e) la situazione del margine di solvibilità dell'impresa di cui al protocollo n. 1;
- f) le previsioni circa le spese d'impianto dei servizi amministrativi e della rete di produzione ed i mezzi finanziari destinati a farvi fronte nonché, se i rischi da coprire sono classificati al ramo 18 della lettera A dell'allegato I, i mezzi di cui l'impresa dispone per fornire l'assistenza promessa.

e, inoltre, per i primi tre esercizi sociali:

- g) le previsioni relative alle spese di gestione;
- h) le previsioni relative ai premi o ai contributi ed ai sinistri, in ragione delle attività nuove;
- i) la situazione probabile di tesoreria dell'agenzia o succursale.

*Articolo 2***Deroghe**

1. Non sono richieste le indicazioni di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 1 del presente protocollo se si tratta dei rischi seguenti (grandi rischi):

- a) i rischi classificati nei rami 4, 5, 6, 7, 11 e 12 della lettera A dell'allegato I;
- b) i rischi classificati nei rami 14 e 15 della lettera A dell'allegato I qualora il contraente assicurato eserciti a titolo professionale un'attività industriale, commerciale o liberale e il rischio riguardi questa attività,
- c) i rischi classificati nei rami 8, 9, 13 e 16 della lettera A dell'allegato I, purché il contraente assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:

Prima tappa: fino al 31 dicembre 1992:

- totale dello stato patrimoniale: 12,4 milioni di ECU;
- importo netto del volume di affari: 24 milioni di ECU;
- numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 500.

Seconda tappa: a partire dal 1° gennaio 1993:

- totale dello stato patrimoniale: 6,2 milioni di ECU;
- importo netto del volume di affari: 12,8 milioni di ECU;
- numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250.

Qualora il contraente assicurato faccia parte di un insieme di imprese che è tenuto a presentare bilanci consolidati a norma del diritto in vigore nella parte contraente in cui è stabilito, i criteri sopra indicati sono rapportati ai bilanci consolidati.

Ciascuna parte contraente può aggiungere ai rischi di cui al punto c) i rischi assicurati a nome di associazioni professionali, « joint ventures » e raggruppamenti temporanei.

2. Tuttavia, in Svizzera, le indicazioni di cui all'articolo 1, lettere b) e c), del presente protocollo possono essere richieste per i rischi classificati nel ramo 12 della lettera A dell'allegato I qualora si tratti di veicoli lacustri e fluviali.

PROTOCOLLO N. 3

Relazione fra franco svizzero e ecu

Articolo 1

ECU

Ai sensi del presente accordo, la definizione di ecu è quella stabilita dagli organi competenti della Comunità.

Articolo 2

Relazione tra le monete nazionali e l'ecu

1. Quando gli importi in ecu menzionati nel presente accordo devono essere convertiti in moneta nazionale per consentire alle autorità di controllo di applicare direttamente le disposizioni dell'accordo, la conversione è effettuata conformemente alle regole indicate all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del presente protocollo.

2. Per la conversione nella moneta nazionale degli Stati membri degli importi espressi in ecu si applicano le regole definite dagli organi competenti della Comunità.

3. Ai fini del presente accordo il controvalore in franchi svizzeri degli importi espressi in ecu corrisponde alla relazione $1 \text{ ecu} = 1,83^{(1)}$ franchi svizzeri.

Articolo 3

Modificazione della relazione fra l'ecu e il franco svizzero

1. La relazione fra l'ecu e il franco svizzero, di cui all'articolo 2, paragrafo 3, viene riesaminata ogni anno secondo le seguenti modalità: quando il controvalore dell'ecu in franchi svizzeri stabilito dalla Banca nazionale svizzera per l'ultimo giorno lavorativo del mese di ottobre si discosta dalla relazione in vigore ai sensi del presente accordo in misura superiore al 10 %, verso l'alto o verso il basso, la predetta relazione viene adeguata di conseguenza e prende effetto il primo giorno del successivo mese di gennaio.

2. Il comitato misto di cui all'articolo 37 può prendere, all'occorrenza, qualsiasi misura di adeguamento.

⁽¹⁾ Questo rapporto ha valore puramente indicativo. La relazione ecu/franco svizzero sarà fissata il giorno precedente la firma dell'accordo.

PROTOCOLLO N. 4

Agenzie e succursali di imprese la cui sede sociale è situata al di fuori dei territori ai quali è applicabile il presente accordo

Articolo 1

Condizioni dell'autorizzazione

Alle imprese la cui sede sociale si trova al di fuori dei territori ai quali si applica il presente accordo ai sensi del suo articolo 43, ciascuna parte contraente può accordare l'autorizzazione per l'apertura nel proprio territorio di un'agenzia o succursale se l'impresa richiedente soddisfa almeno alle condizioni seguenti:

- a) essere abilitata a svolgere le operazioni di assicurazione a norma della legislazione nazionale che è ad essa applicabile;
- b) creare un'agenzia o succursale nel territorio della parte contraente interessata;
- c) impegnarsi e stabilire nella sede dell'agenzia o succursale una contabilità specifica per l'attività che essa vi esercita, nonché a tenervi tutta la documentazione relativa agli affari trattati;
- d) designare un mandatario generale che deve essere riconosciuto dall'autorità di controllo;
- e) disporre nel paese di esercizio di attivi di ammontare almeno pari alla metà del minimo prescritto all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo n. 1 per il fondo di garanzia e depositare a titolo di cauzione un quarto del minimo prescritto;
- f) impegnarsi a possedere un margine di solvibilità conforme alle disposizioni dell'articolo 3 del presente protocollo;
- g) presentare un programma di attività conforme alla lettera c) dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo e al protocollo n. 2. Per quanto riguarda lo stato patrimoniale e il conto profitti e perdite che devono accompagnare il programma di attività, ciascuna parte contraente, se le norme in essa vigenti lo permettono, può esigere che un'impresa con meno di tre esercizi sociali presenti soltanto i conti degli esercizi chiusi.

Articolo 2

Riserve tecniche

A norma del presente protocollo, ciascuna parte contraente applica alle agenzie o succursali create nel suo territorio, per quanto riguarda le riserve tecniche, un regime che non può essere più favorevole di quello previsto dagli articoli 19, 20 e 21 dell'accordo. In deroga alla seconda frase dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'accordo, essa esige che gli attivi rappresentativi delle riserve tecniche siano localizzati nel territorio soggetto alla giurisdizione dell'autorità di controllo della parte contraente interessata.

Articolo 3

Margine di solvibilità

1. A norma del presente protocollo, ciascuna parte contraente impone alle agenzie e succursali create nel suo territorio di disporre di un margine di solvibilità costituito da attivi liberi da qualsiasi impegno prevedibile, previa deduzione degli elementi immateriali. Il margine è calcolato conformemente all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del protocollo n. 1. Tuttavia, per il calcolo di tale margine, sono presi in considerazione soltanto i premi o contributi e i sinistri risultanti dalle operazioni realizzate dall'agenzia o succursale.

2. Un terzo del margine di solvibilità costituisce il fondo di garanzia. Esso non può essere inferiore alla metà del minimo previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo n. 1. Su di esso è imputata la cauzione iniziale versata conformemente all'articolo 1, lettera e), del presente protocollo.
3. Gli attivi rappresentativi del margine di solvibilità devono essere localizzati nel territorio, soggetto alla giurisdizione dell'autorità di controllo della parte contraente interessata.
4. La Comunità può accordare deroghe alle imprese che hanno agenzie o succursali in vari Stati membri al fine di facilitare la loro sorveglianza.

Articolo 4

Controllo e ristabilimento della situazione finanziaria

L'articolo 17, paragrafo 3, e l'articolo 18 sono applicabili, per quanto di ragione, alle agenzie e succursali delle imprese di cui al presente protocollo.

Articolo 5

Accordi con Stati terzi

Ciascuna parte contraente può, mediante accordi conclusi con uno o più Stati terzi, concordare l'applicazione di disposizioni diverse da quelle previste nel presente protocollo, purché garantisca, a condizioni di reciprocità, la tutela dei suoi assicurati.

SCAMBIO DI LETTERE N. 1

Principio di non discriminazione

Delegazione della
Commissione delle Comunità europee

Bruxelles, 26 luglio 1989

Signor Capo delegazione,

Con riferimento all'accordo tra la Comunità e la Svizzera siglato in data odierna, mi pregio di confermarLe che l'obbligo della non discriminazione, di cui all'articolo 5, concerne esclusivamente l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta ed il suo esercizio nel territorio soggetto alla giurisdizione dell'autorità di controllo che concede l'autorizzazione e spetta altresì agli Stati membri della Comunità nell'esercizio del loro potere di legiferare nei settori disciplinati dal presente accordo.

La prego di prendere atto di questa comunicazione e di gradire, signor Capo delegazione, i sensi della mia alta considerazione.

*Il Capo della delegazione
della Commissione delle Comunità europee*

(Geoffrey FITCHEW)

A Sua Eccellenza l'Ambasciatore Franz Blankart
Capo della delegazione della Svizzera,
Berna.

Delegazione svizzera

Berna, 26 luglio 1989

Signor Capo delegazione,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, del seguente tenore:

« Con riferimento all'accordo tra la Comunità e la Svizzera siglato in data odierna, mi pregio di confermarLe che l'obbligo della non discriminazione, di cui all'articolo 5, concerne esclusivamente l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta ed il suo esercizio nel territorio soggetto alla giurisdizione dell'autorità di controllo che concede l'autorizzazione e spetta altresì agli Stati membri della Comunità nell'esercizio del loro potere di legiferare nei settori disciplinati dal presente accordo ».

Ho preso atto di questa comunicazione e La prego di gradire, signor Capo delegazione, i sensi della mia alta considerazione.

Il Capo della delegazione svizzera

(Franz BLANKART)

Signor Geoffrey Fitchew
Direttore generale
Capo della delegazione della Commissione
delle Comunità europee,
Bruxelles.

SCAMBIO DI LETTERE N. 2

Efficacia territoriale dell'autorizzazione

Delegazione della
Commissione delle Comunità europee

Bruxelles, 26 luglio 1989

Signor Capo delegazione,

Con riferimento all'accordo tra la Comunità e la Svizzera, siglato in data odierna, ho l'onore di rammentare la nostra intesa secondo la quale l'articolo 8, paragrafo 1, lascia impregiudicate le disposizioni vigenti in ciascuna parte contraente in merito alla possibilità per un'impresa assicuratrice di coprire rischi situati fuori del territorio soggetto alla giurisdizione dell'autorità che le ha rilasciato l'autorizzazione.

La prego di voler cortesemente confermarmi quanto precede e di gradire, signor Capo delegazione, i sensi della mia alta considerazione.

*Il Capo della delegazione
della Commissione delle Comunità europee*

(Geoffrey FITCHEW)

Signor Franz Blankart
Capo della delegazione svizzera,
Berna.

Delegazione svizzera

Berna, 26 luglio 1989

Signor Capo delegazione,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, del seguente tenore:

« Con riferimento all'accordo tra la Comunità e la Svizzera, siglato in data odierna, ho l'onore di rammentare la nostra intesa secondo la quale l'articolo 8, paragrafo 1, lascia impregiudicate le disposizioni vigenti in ciascuna parte contraente in merito alla possibilità per un'impresa assicuratrice di coprire rischi situati fuori del territorio soggetto alla giurisdizione dell'autorità che le ha rilasciato l'autorizzazione. »

Ho preso atto di questa comunicazione e La prego di gradire, signor Capo delegazione, i sensi della mia alta considerazione.

Il Capo della delegazione svizzera

(Franz BLANKART)

Signor Geoffrey Fitchew
Direttore generale
Capo della delegazione della Commissione
delle Comunità europee,
Bruxelles.

SCAMBIO DI LETTERE N. 3

Mandatario generale

Delegazione svizzera

Berna, 25 giugno 1989

Signor Capo delegazione,

Con riferimento all'accordo tra la Svizzera e la Comunità, siglato in data odierna, ho l'onore di precisare che tale accordo non osta a che il mandatario generale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 11, paragrafo 4, dell'accordo, nonché all'articolo 1, lettera d), del protocollo n. 4, sia tenuto ad assumere la direzione effettiva dell'agenzia o succursale per il complesso degli affari che tale agenzia o succursale intende svolgere nel territorio soggetto alla giurisdizione dell'autorità di controllo presso la quale è stata chiesta l'autorizzazione.

La prego di voler cortesemente confermarmi quanto precede e di gradire, signor Capo delegazione, i sensi della mia alta considerazione.

Il Capo della delegazione svizzera

(Franz BLANKART)

Signor Gérard Imbert
Capo della delegazione della Commissione
delle Comunità europee,

Bruxelles.

Delegazione della
Commissione delle Comunità europee

Bruxelles, 25 giugno 1989

Signor Capo delegazione,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, del seguente tenore:

« Con riferimento all'accordo tra la Svizzera e la Comunità, siglato in data odierna, ho l'onore di precisare che tale accordo non osta a che il mandatario generale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 11, paragrafo 4, dell'accordo, nonché all'articolo 1, lettera d), del protocollo n. 4, sia tenuto ad assumere la direzione effettiva dell'agenzia o succursale per il complesso degli affari che tale agenzia o succursale intende svolgere nel territorio soggetto alla giurisdizione dell'autorità di controllo presso la quale è stata chiesta l'autorizzazione. »

Ho preso atto di questa comunicazione e La prego di gradire, signor Capo delegazione, i sensi della mia alta considerazione.

*Il Capo della delegazione
della Commissione delle Comunità europee*

(Gérard IMBERT)

A sua Eccellenza l'Ambasciatore Franz Blankart
Capo della delegazione della Svizzera,

Berna.

SCAMBIO DI LETTERE N. 4

Devoluzione al fondo di garanzia svizzero degli immobili di proprietà
diretta delle imprese di assicurazione

Delegazione svizzera

Berna, 25 giugno 1989

Signor Capo delegazione,

Ho l'onore di informarla che, con riferimento all'accordo tra la Svizzera e la Comunità, siglato in data odierna, la Svizzera si riserva la possibilità, per quanto riguarda la devoluzione degli immobili di proprietà diretta delle imprese assicuratrici al fondo di garanzia, di procedere all'iscrizione di tali immobili nel registro del fondo di garanzia tenuto dalle imprese, nonché di effettuare nel registro immobiliare una pertinente annotazione di restrizione del diritto di alienazione, il che in diritto svizzero non costituisce un'iscrizione d'ipoteca.

La prego di confermarmi che Ella condivide il mio parere secondo il quale tale procedura non contrasta con l'articolo 11, paragrafo 2, e con l'articolo 20, paragrafo 3, del suddetto accordo.

La prego di gradire, signor Capo delegazione, i sensi della mia alta considerazione.

Il Capo della delegazione svizzera

(Franz BLANKART)

Signor Gérard Imbert
Capo della delegazione della Commissione
delle Comunità europee,

Bruxelles.

Delegazione della
Commissione delle Comunità europee

Bruxelles, 25 giugno 1989

Signor Capo delegazione,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, del seguente tenore:

« Ho l'onore di informarLa che, con riferimento all'accordo tra la Svizzera e la Comunità, siglato in data odierna, la Svizzera si riserva la possibilità, per quanto riguarda la devoluzione degli immobili di proprietà diretta delle imprese assicuratrici al fondo di garanzia, di procedere all'iscrizione di tali immobili nel registro del fondo di garanzia tenuto dalle imprese, nonché di effettuare nel registro immobiliare una pertinente annotazione di restrizione del diritto di alienazione, il che in diritto svizzero non costituisce un'iscrizione d'ipoteca. »

Mi prego di confermarLe che condivido il Suo parere secondo il quale tale procedura non contrasta con l'articolo 11, paragrafo 2, e con l'articolo 20, paragrafo 3, del suddetto accordo.

La prego di gradire, signor Capo delegazione, i sensi della mia alta considerazione.

*Il Capo della delegazione
della Commissione delle Comunità europee*

(Gérard IMBERT)

A Sua Eccellenza l'Ambasciatore Franz Blankart
Capo della delegazione della Svizzera,

Berna.

SCAMBIO DI LETTERE N. 5

Principi di investimento

Delegazione svizzera

Berna, 25 giugno 1989

Signor Capo delegazione,

Con riferimento all'accordo fra la Svizzera e la Comunità, siglato in data odierna, ho l'onore di precisare, in merito agli attivi di cui all'articolo 15, che il suddetto accordo non osta a che l'autorità di controllo mantenga la possibilità di intervenire in casi particolari quando la scelta degli attivi sia tale da mettere seriamente in pericolo la sicurezza finanziaria dell'impresa o da diminuire il suo grado di liquidità.

La prego di confermarmi quanto precede e di gradire, signor Capo delegazione, i sensi della mia alta considerazione

Il Capo della delegazione svizzera

(Franz BLANKART)

Signor Gérard Imbert
Capo della delegazione della Commissione
delle Comunità europee,

Bruxelles.

Delegazione della
Commissione delle Comunità europee

Bruxelles, 25 giugno 1989

Signor Capo delegazione,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, avente il seguente tenore:

« Con riferimento all'accordo fra la Svizzera e la Comunità, siglato in data odierna, ho l'onore di precisare, in merito agli attivi di cui all'articolo 15, che il suddetto accordo non osta a che l'autorità di controllo mantenga la possibilità di intervenire in casi particolari quando la scelta degli attivi sia tale da mettere seriamente in pericolo la sicurezza finanziaria dell'impresa o da diminuire il suo grado di liquidità. »

Le confermo quanto precede e La prego di gradire, signor Capo delegazione, i sensi della mia alta considerazione

*Il Capo della delegazione
della Commissione delle Comunità europee*

(Gerard IMBERT)

A Sua Eccellenza l'Ambasciatore Franz Blankart
Capo della delegazione della Svizzera,

Berna

SCAMBIO DI LETTERE N. 6

Catalogo svizzero dei rami assicurativi

Delegazione svizzera

Berna, 25 giugno 1989

Signor Capo delegazione,

Ho l'onore di informarLa che, con riferimento all'accordo fra la Svizzera e la Comunità siglato in data odierna, la Svizzera continuerà ad applicare, nei riguardi delle sedi sociali, agenzie e succursali stabilite nel suo territorio, il suo « Catalogo dei rami assicurativi » per la presentazione dei conti e delle statistiche. Questa osservazione vale anche per il rapporto dell'Ufficio federale delle assicurazioni private su « Les institutions d'assurance privée en Suisse ». Per contro, la « Classificazione dei rischi per ramo », che figura alla lettera A dell'allegato I del suddetto accordo, è applicabile per la specificazione dei rami all'atto della domanda di autorizzazione, nonché per la valutazione della necessità di approvare le condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione e delle tariffe.

Ciò non esclude che la Svizzera esamini, ad una data ulteriore, la possibilità di applicare integralmente la « Classificazione » succitata. Una tale decisione verrebbe notificata alla Comunità per le vie diplomatiche.

Resta inteso che il « Catalogo dei rami assicurativi » copre lo stesso campo di applicazione della « Classificazione dei rischi per ramo ». Le corrispondenze fra i due tipi di classificazione sono le seguenti:

Catalogo dei rami assicurativi in Svizzera	Rami assicurativi secondo la classificazione dell'allegato I
1. Infortuni	A. 1
2. Responsabilità civile	A. 10, 11, 12, 13
3. Incendio ed elementi naturali	A. 8
4. Trasporti	A. 4, 6, 7
5. Corpi di veicoli	A. 3, 5
6. Grandine	A. 9
7. Animali	A. 9
8. Furto	A. 9
9. Rottura di vetri	A. 9
10. Danni delle acque	A. 9
11. Macchine	A. 9
12. Gioielli	A. 9
13. Cauzione	A. 15
14. Credito	A. 14
15. Protezione giuridica	A. 17
16. Malattia	A. 2
17. Pioggia	A. 16, 18
18. Assicurazioni speciali	A. 16, 18

La prego di prendere atto di questa comunicazione e di gradire, signor Capo delegazione, i sensi della mia alta considerazione.

Il Capo della delegazione svizzera

(Franz BLANKART)

Signor Gérard Imbert
Capo della delegazione della Commissione delle Comunità europee,
Bruxelles.

Delegazione della
Commissione delle Comunità europee

Bruxelles, 25 giugno 1989

Signor Capo delegazione,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, avente il seguente tenore:

«Ho l'onore di informarLa che, con riferimento all'accordo fra la Svizzera e la Comunità siglato in data odierna, la Svizzera continuerà ad applicare, nei riguardi delle sedi sociali, agenzie e succursali stabilite nel suo territorio, il suo «Catalogo dei rami assicurativi» per la presentazione dei conti e delle statistiche. Questa osservazione vale anche per il rapporto dell'Ufficio federale delle assicurazioni private su «Les Institutions d'assurance privée en Suisse». Per contro, la «Classificazione dei rischi per ramo», che figura alla lettera A dell'allegato I del suddetto accordo, è applicabile per la specificazione dei rami all'atto della domanda di autorizzazione, nonché per la valutazione della necessità di approvare le condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione e delle tariffe.

Ciò non esclude che la Svizzera esamini, ad una data ulteriore, la possibilità di applicare integralmente la «Classificazione» succitata. Una tale decisione verrebbe notificata alla Comunità per le vie diplomatiche.

Resta inteso che il «Catalogo dei rami assicurativi» copre lo stesso campo di applicazione della «Classificazione dei rischi per ramo». Le corrispondenze fra i due tipi di classificazione sono le seguenti:

Catalogo dei rami assicurativi in Svizzera	Rami assicurativi secondo la classificazione dell'allegato I
1. Infortuni	A. 1
2. Responsabilità civile	A. 10, 11, 12, 13
3. Incendio ed elementi naturali	A. 8
4. Trasporti	A. 4, 6, 7
5. Corpi di veicoli	A. 3. 5
6. Grandine	A. 9
7. Animali	A. 9
8. Furto	A. 9
9. Rottura di vetri	A. 9
10. Danni delle acque	A. 9
11. Macchine	A. 9
12. Gioielli	A. 9
13. Cauzione	A. 15
14. Credito	A. 14
15. Protezione giuridica	A. 17
16. Malattia	A. 2
17. Pioggia	A. 16, 18
18. Assicurazioni speciali	A. 16, 18»

Ho preso atto di questa comunicazione e La prego di gradire, signor Capo delegazione, i sensi della mia alta considerazione.

*Il Capo della delegazione
della Commissione delle Comunità europee*

(Gérard IMBERT)

A Sua Eccellenza l'Ambasciatore Franz Blankart
Capo della delegazione della Svizzera,

Berna.

SCAMBIO DI LETTERE N. 7

Capitale sociale delle imprese di assicurazione

Delegazione svizzera

Berna, 25 giugno 1989

Signor Capo delegazione,

Con riferimento all'accordo fra la Svizzera e la Comunità siglato in data odierna, ho l'onore di rammentare la nostra intesa secondo la quale le disposizioni relative al margine di solvibilità minimo, calcolato conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del protocollo n. 1, nonché quelle relative al fondo di garanzia minimo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo protocollo, non riguardano le disposizioni o la prassi delle parti contraenti quanto alle esigenze relative al capitale sociale dell'impresa.

La prego di voler cortesemente confermarmi quanto precede e di gradire, signor Capo delegazione, i sensi della mia alta considerazione.

Il Capo della delegazione svizzera

(Franz BLANKART)

Signor Gérard Imbert
Capo della delegazione della Commissione
delle Comunità europee,
Bruxelles.

Delegazione della
Commissione delle Comunità europee

Bruxelles, 25 giugno 1989

Signor Capo delegazione,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, avente il seguente tenore:

« Con riferimento all'accordo fra la Svizzera e la Comunità siglato in data odierna, ho l'onore di rammentare la nostra intesa secondo la quale le disposizioni relative al margine di solvibilità minimo, calcolato conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del protocollo n. 1, nonché quelle relative al fondo di garanzia minimo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo protocollo, non riguardano le disposizioni o la prassi delle parti contraenti quanto alle esigenze relative al capitale sociale dell'impresa ».

Mi prego di confermarLe quanto precede e La prego di gradire, signor Capo delegazione, i sensi della mia alta considerazione.

*Il Capo della delegazione
della Commissione delle Comunità europee*

(Gérard IMBERT)

A Sua Eccellenza l'Ambasciatore Franz Blankart
Capo della delegazione della Svizzera,
Berna.

SCAMBIO DI LETTERE N. 8

Regime transitorio per l'assistenza

Delegazione della
Commissione delle Comunità europee

Bruxelles, 26 luglio 1989

Signor Capo delegazione,

Con riferimento all'accordo fra la Comunità e la Svizzera siglato in data odierna ho l'onore di rammentarLe la nostra intesa secondo cui gli Stati membri della Comunità possono concedere alle imprese che alla data del 12 dicembre 1984 esercitavano sul loro territorio solo un'attività di assistenza, un termine di cinque anni, a decorrere da questa data, per conformarsi alle condizioni prescritte dall'articolo 16 del presente accordo.

Gli Stati membri della Comunità possono accordare alle imprese di cui sopra che, alla scadenza del termine di cinque anni, non abbiano ancora costituito integralmente il margine di solvibilità, un termine supplementare non superiore a due anni, purché, conformemente all'articolo 18 del presente accordo abbiano sottoposto all'approvazione dell'autorità di controllo le misure che esse intendono prendere per raggiungere tale margine.

Le imprese in parola che desiderino estendere le proprie attività ad altri rami o, nell'ipotesi contemplata dall'articolo 8, paragrafo 1, a un'altra parte del territorio, possono farlo solo se si conformano immediatamente al presente accordo.

Inoltre, fino al 12 dicembre 1992, la condizione menzionata al paragrafo 5, lettera B, dell'allegato II del presente accordo che l'incidente o il guasto meccanico sia avvenuto nel territorio della parte contraente in cui è stabilito il fornitore della garanzia non si applica alle operazioni di cui al terzo trattino del suddetto paragrafo quando queste attività sono effettuate dall'ELPA (Automobile e Touring Club di Grecia).

La prego di voler cortesemente confermarmi quanto precede e di gradire, signor Capo delegazione, i sensi della mia alta considerazione.

*Il Capo della delegazione
della Commissione delle Comunità europee*
(Geoffrey FITCHEW)

A Sua Eccellenza l'Ambasciatore Franz Blankart
Capo della delegazione della Svizzera,

Berna.

Delegazione svizzera

Berna, 26 luglio 1989

Signor Capo delegazione,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua in data odierna del seguente tenore:

« Con riferimento all'accordo fra la Comunità e la Svizzera siglato in data odierna ho l'onore di rammentarLe la nostra intesa secondo cui gli Stati membri della Comunità possono concedere alle imprese che alla data del 12 dicembre 1984 esercitavano sul loro territorio solo un'attività di assistenza, un termine di cinque anni, a decorrere da questa data, per conformarsi alle condizioni prescritte dall'articolo 16 del presente accordo.

Gli Stati membri della Comunità possono accordare alle imprese di cui sopra che, alla scadenza del termine di cinque anni, non abbiano ancora costituito integralmente il margine di solvibilità, un termine supplementare non superiore a due anni, purché, conformemente all'articolo 18 del presente accordo abbiano sottoposto all'approvazione dell'autorità di controllo le misure che esse intendono prendere per raggiungere tale margine.

Le imprese in parola che desiderino estendere le proprie attività ad altri rami o, nell'ipotesi contemplata dall'articolo 8, paragrafo 1, a un'altra parte del territorio, possono farlo solo se si conformano immediatamente al presente accordo.

Inoltre, fino al 12 dicembre 1992, la condizione menzionata al paragrafo 5, lettera B, dell'allegato II del presente accordo che l'incidente o il guasto meccanico sia avvenuto nel territorio della parte contraente in cui è stabilito il fornitore della garanzia non si applica alle operazioni di cui al terzo trattino del suddetto paragrafo, quando queste attività sono effettuate dall'ELPA (Automobile e Touring Club di Grecia) ».

Mi prego di confermarLe quanto precede e La prego di gradire, signor Capo delegazione, i sensi della mia alta considerazione.

Il Capo della delegazione svizzera

(Franz BLANKART)

Signor Geoffrey Fitchew
Direttore generale
Capo della delegazione della Commissione
delle Comunità europee,

Bruxelles.

SCAMBIO DI LETTERE N. 9

Regime transitorio per i grandi rischi di cui al paragrafo 2.1 del protocollo n. 2

Delegazione della
Commissione delle Comunità europee

Bruxelles, 26 luglio 1989

Signor Capo delegazione,

Con riferimento all'accordo fra la Comunità e la Svizzera siglato in data odierna ho l'onore di rammentarLe la nostra intesa secondo cui la Grecia, Paesi Bassi, la Spagna e il Portogallo beneficiano del regime transitorio qui sotto definito in relazione ai grandi rischi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo n. 2 del presente accordo:

- a) Fino al 31 dicembre 1992, tali Stati possono applicare a tutti i rischi il regime applicabile ai rischi diversi da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo n. 2 del presente accordo.
- b) Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994, il regime dei grandi rischi si applica ai rischi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), del protocollo n. 2 del presente accordo; per i rischi di cui alla lettera c) di detto paragrafo tali Stati membri fissano i limiti da applicare.
- c) Spagna:
 - Dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996, si applicano i limiti della prima tappa fissati dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del protocollo n. 2.
 - Dal 1° gennaio 1997, si applicano i limiti della seconda tappa.
- d) Portogallo, Irlanda e Grecia:
 - Dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1998, si applicano i limiti della prima tappa fissati dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del protocollo n. 2.
 - Dal 1° gennaio 1999, si applicano i limiti della seconda tappa.

La deroga accordata a decorrere dal 1° gennaio 1995 si applica solo ai contratti relativi a rischi classificati nei rami 8, 9, 13 e 16 della lettera A dell'allegato I e situati esclusivamente in uno dei quattro Stati membri della Comunità che beneficiano delle disposizioni transitorie.

La prego di voler cortesemente confermarmi quanto precede e di gradire, signor Capo Delegazione, i sensi della mia alta considerazione.

*Il Capo della delegazione
della Commissione delle Comunità europee*

(Geoffrey FITCHEW)

A Sua Eccellenza il Segretario di Stato Franz Blankart
Capo della delegazione della Svizzera,

Berna.

Delegazione svizzera

Berna, 26 luglio 1989

Signor Capo delegazione,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua in data odierna del seguente tenore:

« Con riferimento all'accordo fra la Comunità e la Svizzera siglato in data odierna ho l'onore di rammentarLe la nostra intesa secondo cui la Grecia, Paesi Bassi, la Spagna e il Portogallo beneficiano del regime transitorio qui sotto definito in relazione ai grandi rischi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo n. 2 del presente accordo:

- a) Fino al 31 dicembre 1992, tali Stati possono applicare a tutti i rischi il regime applicabile ai rischi diversi da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo n. 2 del presente accordo.
- b) Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994, il regime dei grandi rischi si applica ai rischi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), del protocollo n. 2 del presente accordo; per i rischi di cui alla lettera c) di detto paragrafo tali Stati membri fissano i limiti da applicare.
- c) Spagna:
 - Dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996, si applicano i limiti della prima tappa fissati dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del protocollo n. 2.
 - Dal 1° gennaio 1997, si applicano i limiti della seconda tappa.
- d) Portogallo, Irlanda e Grecia:
 - Dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1998, si applicano i limiti della prima tappa fissati dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del protocollo n. 2.
 - Dal 1° gennaio 1999, si applicano i limiti della seconda tappa.

La deroga accordata a decorrere dal 1° gennaio 1995 si applica solo ai contratti relativi a rischi classificati nei rami 8, 9, 13 e 16 della lettera A dell'allegato I e situati esclusivamente in uno dei quattro Stati membri della Comunità che beneficiano delle disposizioni transitorie.»

Mi pregio di confermarLe quanto precede e La prego di gradire, signor Capo delegazione, i sensi della mia alta considerazione.

Il Capo della delegazione svizzera

(Franz BLANKART)

Signor Geoffrey Fitchew
Direttore generale
Capo della delegazione della Commissione
delle Comunità europee,
Bruxelles.

**Dichiarazione comune delle parti contraenti sul periodo intercorrente tra la firma
e l'entrata in vigore dell'accordo**

Durante il periodo intercorrente fra la firma e l'entrata in vigore del presente accordo conformemente all'articolo 44, paragrafo 3, ciascuna parte contraente si dichiara disposta a non introdurre, in materia di vigilanza, nuove disposizioni suscettibili di essere abrogate in forza del presente accordo in tema di agenzie e succursali dipendenti da imprese la cui sede sociale si trova nel territorio dell'altra parte contraente e che intendono stabilirsi o che sono stabilite nel suo territorio per accedere all'attività non salariata dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita o per esercitare tale attività.

Inoltre, le parti contraenti si impegnano ad avviare, con la massima sollecitudine, la procedura volta a modificare il loro diritto interno in forza del presente accordo.

ATTO FINALE

I rappresentanti della

CONFEDERAZIONE SVIZZERA

e della

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

riuniti a..... il.....

per la firma dell'accordo fra la Confederazione svizzera e la Comunità economica europea sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

al momento di firmare il presente accordo, hanno

— preso atto degli scambi di lettere allegati all'accordo succitato:

scambio di lettere n. 1: Principio di non discriminazione

scambio di lettere n. 2: Efficacia territoriale dell'accordo

scambio di lettere n. 3: Mandatario generale

scambio di lettere n. 4: Devoluzione al fondo di garanzia svizzero degli immobili di proprietà diretta delle imprese di assicurazione

scambio di lettere n. 5: Principi d'investimento

scambio di lettere n. 6: Catalogo svizzero dei rami assicurativi

scambio di lettere n. 7: Capitale sociale delle imprese di assicurazione

scambio di lettere n. 8: Regime transitorio per l'assistenza

scambio di lettere n. 9: Regime transitorio per i grandi rischi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo n. 2

— adottato la dichiarazione seguente allegata al predetto accordo:

Dichiarazione comune delle parti contraenti sul periodo intercorrente tra la firma e l'entrata in vigore dell'accordo.

Hecho en, el

Udfærdiget i, den

Geschehen zu, am

Έγινε, την

Done at, on this day of in the year

Fait à, le

Fatto a, il

Gedaan te, de

Feito em, em

En nombre del Consejo de las Comunidades Europeas

På Rådet for De Europæiske Fællesskabers vegne

Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften

Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

In the name of the Council of the European Communities

Au nom du Conseil des Communautés européennes

A nome del Consiglio delle Comunità Europee

Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen

Em nome do Conselho das Comunidades Europeias

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'applicazione dell'accordo fra la Confederazione svizzera e la comunità economica europea, concernente l'attività dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

COM(89) 436 def. — SYN 221

(Presentata dalla Commissione il 7 settembre 1989)

(90/C 53/02)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57 paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
in cooperazione con il Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che è stato firmato a..., il..., un accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità economica europea, concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita,
considerando che tale accordo ha per effetto, in particolare, di istituire, per quel che riguarda le imprese di assicurazione la cui sede sociale si trovi nella Confederazione svizzera, un regime giuridico diverso da quello applicabile, in virtù del titolo III della direttiva 73/239/CEE del Consiglio del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ⁽¹⁾, alle agenzie e succursali stabilite all'interno della Comunità e dipendenti da imprese la cui sede sociale si trovi fuori della Comunità,
considerando che le norme coordinate relative all'esercizio delle attività nel mercato comune delle imprese svizzere che

beneficiano delle disposizioni dell'accordo del ... devono entrare in vigore alla stessa data in tutti gli Stati membri della Comunità e che l'accordo stesso entrerà in vigore soltanto il primo giorno dell'anno civile successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri modificano le loro disposizioni nazionali conformemente all'accordo firmato il ... fra la Confederazione svizzera e la Comunità economica europea entro 24 mesi a decorrere dalla notifica della presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 2

Gli Stati membri precisano nelle loro disposizioni nazionali che le modifiche ad esse recate in applicazione dell'accordo entreranno in vigore soltanto alla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 3.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che adotta disposizioni particolari per l'applicazione degli articoli 36 e 37, paragrafo 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

COM(89) 436 def. — SYN 222

(Presentata dalla Commissione il 7 settembre 1989)

(90/C 53/03)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 57 e 235,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera hanno firmato il... un accordo concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

considerando che l'accordo suddetto istituisce un Comitato misto incaricato della gestione dell'accordo stesso, della sua buona esecuzione e dell'adozione di decisioni nei casi previsti dall'accordo; che occorre designare i rappresentanti della Comunità in seno al comitato misto e adottare disposizioni particolari per la presa di posizione della Comunità in sede di comitato misto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In seno al comitato misto di cui all'articolo 36 dell'accordo, la Comunità è rappresentata dalla Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

Articolo 2

La posizione della Comunità in seno al comitato misto è adottata dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Per l'adozione delle decisioni del comitato misto ai sensi degli articoli 36 e 37, paragrafo 2 dell'accordo, la Commissione sottopone proposte al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Raccomandazione di decisione (CEE) del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro

COM(89) 431 def.

(Presentata dalla Commissione il 12 ottobre 1989)

(90/C 53/04)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 238,

vista la raccomandazione della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

considerando che deve essere applicato il protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 21 del protocollo ⁽¹⁾.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretariato generale del Consiglio.

PROTOCOLLO

Relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

dall'altra,

DESIDEROSI di favorire lo sviluppo dell'economia cipriota e di perseguire gli obiettivi dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro,

RICORDANDO la dichiarazione della Comunità economica europea riguardante un terzo protocollo finanziario contenuto nell'atto finale allegato al protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda fase dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, adegua talune disposizioni dell'accordo e tiene conto delle relazioni recentemente instaurate tra la Comunità e Cipro come risulta dal suddetto protocollo,

HANNO DECISO di concludere il presente protocollo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO:

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

progetti di queste imprese, nonché l'assistenza necessaria nel periodo di avviamento.

Articolo 1

Nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica prevista dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, la Comunità partecipa, alle condizioni indicate nel presente protocollo, al finanziamento di progetti destinati a contribuire allo sviluppo economico e sociale di Cipro, privilegiando i settori produttivi dell'economia cipriota onde agevolarne l'adeguamento alle nuove condizioni di concorrenza.

I capitali di rischio vengono concessi e gestiti dalla Banca e possono assumere la forma di:

- a) prestiti subordinati, per i quali il rimborso o, eventualmente, il pagamento degli interessi avvengono soltanto dopo il pagamento degli altri debiti bancari;
- b) prestiti condizionati, il cui rimborso o la cui durata dipendono dalla realizzazione di condizioni stabilite al momento di concederli;
- c) partecipazioni minoritarie e temporanee, a nome della Comunità, al capitale delle imprese con sede a Cipro;
- d) finanziamento di partecipazioni sotto forma di prestiti condizionati concessi a Cipro oppure, con l'accordo del governo cipriota, a imprese cipriote, direttamente o tramite istituti finanziari ciprioti.

Articolo 2

1. Ai fini di cui all'articolo 1, e per un periodo che scadrà il 31 dicembre 1993, potrà essere impegnato un importo complessivo di 62 milioni di ecu, a concorrenza di:

- a) 44 milioni di ecu sotto forma di prestiti della Banca europea per gli investimenti, qui di seguito denominata la « Banca », concessi sulle risorse proprie;
- b) 13 milioni di ecu sulle disponibilità di bilancio della Comunità, sotto forma di aiuti non rimborsabili;
- c) 5 milioni di ecu sulle disponibilità di bilancio della Comunità, sotto forma di contributo alla costituzione di capitali di rischio.

2. I prestiti di cui al paragrafo 1, lettera a) fruiscono di abbuoni d'interesse dell'1,5 %, finanziati sui fondi di cui al paragrafo 1, lettera b).

3. I capitali di rischio di cui al paragrafo 1, lettera c) contribuiscono a realizzare gli obiettivi e le azioni di cooperazione definiti all'articolo 3, in particolare quelli indicati al paragrafo 2, primo trattino.

Essi costituiscono in via prioritaria fondi propri o assimilati da mettere a disposizione di imprese private, imprese statali o a partecipazione statale cipriota, in particolare quelle a cui sono associate persone fisiche o giuridiche di un paese membro della Comunità. I capitali potranno inoltre essere utilizzati, nelle stesse condizioni, per finanziare studi specifici ai fini della preparazione e della messa a punto dei

Articolo 3

1. L'importo complessivo di cui all'articolo 2 viene utilizzato in via prioritaria per il finanziamento o per la partecipazione al finanziamento di progetti o azioni di cooperazione volti a rafforzare, nel reciproco interesse delle parti, i legami economici tra la Comunità e Cipro, sviluppando la cooperazione nei settori dell'industria, dell'agricoltura, della formazione, della ricerca, della tecnologia, del commercio e degli altri servizi onde ristrutturare e modernizzare l'economia cipriota e aumentare la competitività. Possono altresì essere finanziati le infrastrutture economiche e gli investimenti complementari delle succitate azioni di cooperazione.

2. Fra i progetti e le azioni che possono beneficiare di finanziamenti, verranno privilegiati quelli destinati a:

— nei settori dell'industria, dell'agricoltura e dei servizi, promuovere le *joint ventures* tra imprese degli Stati membri della Comunità e di Cipro, i contatti diretti, gli scambi d'informazioni, gli investimenti e l'apporto di

capitali privati, nonché il sostegno delle piccole e medie imprese, comprese quelle di natura artigianale, onde favorire l'occupazione;

- nel settore della scienza e della tecnologia, ampliare le capacità di formazione e di ricerca di Cipro ed instaurare o rafforzare i contatti tra istituti di formazione e di ricerca ciprioti ed europei, privati o pubblici;
- nel settore commerciale, diversificare e promuovere le importazioni e organizzare incontri tra operatori ciprioti e operatori degli Stati membri della Comunità;
- nei summenzionati settori prioritari, effettuare azioni di formazione pratica collegate a progetti o a operazioni nell'impresa e negli istituti di ricerca.

3. I contributi finanziari della Comunità sono destinati a coprire le spese interne ed esterne necessarie alla realizzazione dei progetti (comprese le spese di studio, le spese per i consulenti tecnici e quelle per l'assistenza tecnica) o degli interventi approvati. Essi non possono essere utilizzati per coprire le spese correnti di amministrazione, manutenzione e funzionamento.

Articolo 4

1. I progetti di investimenti possono essere finanziati mediante prestiti della Banca con abbuoni di interesse alle condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 2, mediante capitali di rischio, aiuti non rimborsabili o con una combinazione di questi mezzi.

2. Le azioni di cooperazione tecnica ed economica sono di norma finanziate con aiuti non rimborsabili.

Articolo 5

1. Gli importi da impegnare ogni anno devono essere ripartiti per quanto possibile sull'intero periodo di applicazione del presente protocollo.

2. L'eventuale rimanenza non impegnata al termine del periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sarà utilizzata fino ad esaurimento, secondo le modalità previste nel presente protocollo.

Articolo 6

1. I prestiti della Banca sulle risorse proprie sono concessi secondo le modalità, le condizioni e le procedure previste dal suo statuto. Essi sono corredati da condizioni di durata determinata sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti cui sono destinati e tenuto conto anche delle condizioni prevalenti sui mercati dei capitali sui quali la Banca si procura i fondi. Il tasso di interesse è stabilito secondo gli usi della Banca in materia al momento

della firma di ciascun contratto di prestito, fatto salvo l'abbuono di interessi di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. Le condizioni e le modalità dei contributi alla formazione dei capitali di rischio vengono stabilite caso per caso.

3. Gli aiuti sulle risorse di bilancio della Comunità, diversi dagli abbuoni d'interessi dei prestiti della Banca e dagli aiuti destinati alle operazioni relative ai capitali di rischio, sono concessi e gestiti dalla Commissione.

4. I fondi di cui all'articolo 2 possono essere concessi per il tramite dello Stato o di organismi ciprioti appropriati, i quali provvedono ad assennare a loro volta i fondi ai beneficiari a determinate condizioni, d'intesa con la Comunità, in base alle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti e azioni cui sono destinati.

Articolo 7

Il contributo della Comunità alla realizzazione di taluni progetti può, con l'accordo di Cipro, assumere la forma di un cofinanziamento al quale possono partecipare in particolare organismi ed istituti di credito e di sviluppo di Cipro, degli Stati membri o di Stati terzi, ovvero organismi finanziari internazionali.

Articolo 8

Possono beneficiare della cooperazione finanziaria e tecnica:

a) in genere:

— lo Stato di Cipro;

b) con l'accordo del governo cipriota, per progetti e azioni da esso approvati:

— gli organismi pubblici di sviluppo ciprioti;

— gli organismi privati che operano a Cipro per lo sviluppo economico e sociale;

— le imprese che svolgono la loro attività secondo metodi di gestione industriale e commerciale e costituite in persone giuridiche ai sensi dell'articolo 12;

— le associazioni di produttori di nazionalità cipriota o, in mancanza di dette associazioni e a titolo eccezionale, i produttori stessi;

— i borsisti e tirocinanti inviati da Cipro nel quadro delle azioni di formazione di cui all'articolo 3.

Articolo 9

1. Ai fini di un'utilizzazione ottimale degli strumenti e dei mezzi previsti nel presente protocollo e della realizzazione degli obiettivi dell'articolo 3, la Comunità e Cipro

stabiliscono di comune accordo, in base ai dati forniti da questo paese, un programma indicativo che impegna entrambe le parti e definisce le finalità specifiche di cooperazione finanziaria e tecnica, i settori prioritari d'intervento e i programmi d'azione previsti facendo riferimento alle priorità fissate nel piano di sviluppo di Cipro.

2. Il programma indicativo può essere riveduto, di comune accordo, in funzione dei mutamenti della situazione economica di Cipro o degli obiettivi e priorità stabiliti dal suo governo.

3. La Comunità e Cipro proseguono scambi di vedute nei consessi appropriati e procedono, almeno una volta durante l'esecuzione del presente protocollo e al più tardi entro la fine del terzo anno dall'entrata in vigore, ad una valutazione dell'esecuzione del programma indicativo.

Articolo 10

1. Nel contesto stabilito a norma dell'articolo 9, lo Stato di Cipro oppure, con l'accordo del governo, gli altri beneficiari eventuali di cui all'articolo 8, presentano alla Comunità le richieste di contributo finanziario.

2. La Comunità esamina le richieste di finanziamento in collaborazione con le autorità cipriote competenti e con gli altri beneficiari, tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 9 e li informa del seguito riservato alle domande.

Articolo 11

1. Cipro o gli altri beneficiari di cui all'articolo 8 sono responsabili dell'esecuzione, della gestione e della manutenzione delle opere finanziate a titolo del presente protocollo.

La Comunità si accerta che i contributi finanziari siano utilizzati, nelle migliori condizioni economiche, per gli scopi previsti.

2. I progetti e programmi d'azione sono oggetto di valutazioni appropriate, i cui risultati vengono comunicati alle parti che, di concerto, prendono le misure del caso.

3. Alcune modalità di gestione dei contributi finanziari concessi dalla Comunità formano oggetto di uno scambio di lettere tra la Commissione e Cipro al momento della conclusione del presente protocollo.

Articolo 12

1. La partecipazione alle aggiudicazioni, alle gare d'appalto ed ai contratti che possono essere finanziati è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano nel Campo di applicazione del

trattato che istituisce la Comunità economica europea, nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche di Cipro. Tali persone giuridiche, costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro della CEE o di Cipro, devono avere la sede sociale, l'amministrazione centrale o lo stabilimento principale nei territori nei quali si applica il trattato che istituisce la CEE o a Cipro; tuttavia, se esse hanno in tali territori o a Cipro soltanto la sede sociale, la loro attività deve presentare un legame effettivo e continuo con l'economia di questi territori o di Cipro.

2. Di concerto con Cipro, le persone fisiche e giuridiche dei paesi in via di sviluppo legati alla Comunità da accordi globali di cooperazione e di associazione possono essere autorizzate da quest'ultima, caso per caso e in via eccezionale, a partecipare alle operazioni di cui al paragrafo 1 finanziate dalla Comunità. L'ammissibilità delle persone fisiche e giuridiche verrà valutata secondo gli stessi criteri applicati alle persone di cui al paragrafo 1.

Articolo 13

Per favorire la partecipazione delle imprese cipriote all'esecuzione dei contratti di lavori, e onde garantire un'esecuzione rapida e efficace dei progetti e delle azioni finanziati sulle risorse gestite dalla Commissione:

a) Cipro, di concerto con la Commissione, può ricorrere ad una procedura accelerata di bandi di gara, con termini più brevi per la presentazione delle offerte, in caso di appalti che, data la loro entità interessano principalmente le imprese cipriote.

La procedura accelerata non esclude la possibilità di indire una gara internazionale, quando ciò sia giustificato dalla natura dei lavori o dalla convenienza di estendere la partecipazione.

b) Qualora si constati una certa urgenza, oppure se ciò è giustificato dalla natura, dall'importanza limitata o dalle caratteristiche specifiche di alcuni lavori o forniture, Cipro può, di concerto con la Commissione, autorizzare, in via eccezionale, l'aggiudicazione di contratti d'appalto previa licitazione privata, la conclusione di trattative private e l'esecuzione in economia.

Il ricorso alle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 è possibile per le operazioni il cui costo stimato è inferiore a 3 milioni di ECU.

Articolo 14

1. Cipro riserva agli appalti e contratti stipulati per l'esecuzione di progetti ed azioni finanziati dalla Comunità un regime fiscale e doganale non meno favorevole di quello

applicato nei confronti dello Stato o dell'organizzazione internazionale più favoriti.

2. Le modalità del regime di cui al paragrafo 1 formano oggetto di uno scambio di lettere tra le parti.

Articolo 15

Cipro adotta le misure necessarie affinché gli interessi e tutte le altre somme dovute alla Banca per le operazioni effettuate in base al presente protocollo siano esenti da qualsiasi imposta o prelievo fiscale, nazionale o locale.

Articolo 16

La concessione di un prestito, a norma dell'articolo 8 e con l'accordo del governo cipriota, ad un beneficiario che non sia lo Stato è subordinata da parte della Banca alla garanzia di quest'ultimo o ad altre garanzie considerate sufficienti.

Articolo 17

Per tutta la durata dei prestiti o delle operazioni relative ai capitali di rischio di cui all'articolo 2, Cipro si impegna a mettere a disposizione:

- a) dei beneficiari o dei loro garanti, la valuta necessaria per gli interessi, le commissioni e l'ammortamento dei prestiti e dei contributi sui capitali di rischio concessi per realizzare interventi sul suo territorio,
- b) della Banca, la valuta necessaria per il trasferimento di tutte le somme da essa ricevute nelle monete nazionali, che rappresentano il reddito e il ricavato netto delle acquisizioni di partecipazioni della Comunità al capitale delle imprese.

Articolo 18

I risultati della cooperazione finanziaria e tecnica possono formare oggetto di esame in sede di Consiglio di associazione. Quest'ultimo definisce eventualmente gli orientamenti generali di detta cooperazione.

Articolo 19

Un anno prima della scadenza del presente protocollo, le parti contraenti esamineranno le disposizioni che potrebbero essere adottate in materia di cooperazione finanziaria e tecnica per un eventuale nuovo periodo.

Articolo 20

Il presente protocollo è allegato all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro.

Articolo 21

1. Il presente protocollo è soggetto ad approvazione secondo le procedure proprie delle parti contraenti, le quali si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui sono state effettuate le notifiche di cui al paragrafo 1.

Articolo 22

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascuno di detti testi facente egualmente fede.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo compreso tra il 16 giugno 1989 e il 15 giugno 1991

COM(89) 601 def.

(Presentata dalla Commissione il 6 dicembre 1989)

(90/C 53/05)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, firmato a Bissau il 27 febbraio 1980 ⁽¹⁾ e modificato da ultimo dall'accordo firmato a Bruxelles il 29 giugno 1987 ⁽²⁾, le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da introdurre in detto accordo alla fine del periodo di applicazione del protocollo;

considerando che, in seguito a tali negoziati, il 9 giugno 1989 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo succitato per il periodo compreso tra il 16 giugno 1989 e il 15 giugno 1991;

considerando che, a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, lettera b) dell'atto di adesione, spetta al Consiglio stabilire le modalità appropriate affinché gli interessi delle Isole Canarie siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione delle decisioni che esso adotta, caso per caso, in particolare per la conclusione di accordi di pesca con paesi terzi; che occorre, nel caso presente, stabilire tali modalità;

considerando che risponde all'interesse della Comunità approvare questo protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca

al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo compreso tra il 16 giugno 1989 ed il 15 giugno 1991.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Per tener conto degli interessi delle Isole Canarie, l'accordo di cui all'articolo 1 nonché, nella misura in cui sono necessarie alla sua applicazione, le disposizioni della politica comune della pesca relative alla conservazione ed alla gestione delle risorse alieutiche si applicano anche ai pescherecci battenti bandiera spagnola e registrati a titolo permanente nelle Isole Canarie nei registri delle autorità competenti sul piano locale («registros de base»), conformemente alle condizioni di cui alla nota 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 570/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo alla definizione della nozione «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili agli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le Isole Canarie ⁽³⁾.

Articolo 3

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 33.

⁽²⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 56 del 1. 3. 1986, pag. 1.

PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo compreso tra il 16 giugno 1989 e il 15 giugno 1991

LE PARTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, firmato a Bissau il 27 febbraio 1980 e modificato da ultimo dall'accordo firmato a Bruxelles il 29 giugno 1987,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Per un periodo di due anni a decorrere dal 16 giugno 1989, le possibilità di pesca concesse ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo sono fissate come segue:

1. a) navi da traino congelatrici per la pesca di gamberetti: 10 000 TSL al mese in media annua,
- b) navi da traino congelatrici per la pesca di pesci e cefalopodi: 5 000 TSL al mese in media annua,
2. tonniere congelatrici a circuizione: 45 unità,
3. tonniere con lenze a canna: 15 unità,
4. pescherecci con palangari di superficie: 35 unità.

Articolo 2

1. La compensazione finanziaria di cui all'articolo 9 dell'accordo è fissata, per il periodo contemplato nell'articolo 1, a 10 830 000 ECU pagabili in due quote annue uguali.
2. L'impiego della compensazione suddetta è di esclusiva competenza del governo della Guinea-Bissau.
3. La compensazione è versata su un conto aperto presso un istituto finanziario o un altro organismo designato dalla Guinea-Bissau.

Articolo 3

Le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 possono essere aumentate, su richiesta della Comunità, mediante quote successive di 1 000 TSL al mese in media annua. In tal caso la compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 è maggiorata proporzionalmente pro rata temporis.

Articolo 4

Durante il periodo di cui all'articolo 1, la Comunità partecipa inoltre, con un importo di 550 000 ECU, al

finanziamento di un programma scientifico o tecnico guineano destinato a migliorare la conoscenza delle risorse della pesca nella zona economica esclusiva della Guinea-Bissau e il funzionamento del laboratorio di biologia marina.

Tale somma sarà messa a disposizione del governo della Guinea-Bissau e sarà versata sul conto indicato dalle autorità guineane.

Articolo 5

Le due parti convengono che il miglioramento della competenza e delle conoscenze degli addetti alla pesca marittima costituisce un elemento essenziale per il successo della loro cooperazione. A tal fine, la Comunità agevola l'accesso dei cittadini della Guinea-Bissau negli istituti degli Stati membri e mette a loro disposizione, durante il periodo di cui all'articolo 1, borse di studio e di formazione pratica nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca. Queste borse possono essere utilizzate in qualsiasi paese legato alla Comunità da un accordo di cooperazione. Il costo totale delle borse suddette non può superare 550 000 ECU. Su richiesta delle autorità della Guinea-Bissau, una parte di questa somma può essere utilizzata per coprire le spese di partecipazione a riunioni internazionali o a tirocini nel settore della pesca, nonché per l'organizzazione di seminari sulla pesca nella Guinea-Bissau oppure per potenziare le infrastrutture amministrative del Segretariato di Stato per la pesca. L'importo in questione viene corrisposto man mano che viene utilizzato.

Articolo 6

In caso di mancata esecuzione da parte della Comunità dei pagamenti previsti agli articoli 2 e 4, l'applicazione del presente protocollo può essere sospesa.

Articolo 7

L'allegato dell'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della Guinea-Bissau è abrogato e sostituito dal presente allegato.

Articolo 8

Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma.

Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 1989.

PROGETTO D'ACCORDO

in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau per il periodo compreso tra il 16 giugno 1989 e il 15 giugno 1991.

A. Lettera del governo della Guinea-Bissau

Signor...,

con riferimento al protocollo siglato il 9 giugno 1989, che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria per il periodo compreso tra il 16 giugno 1989 e il 15 giugno 1991, mi prego di informarla che il governo della Guinea-Bissau è disposto ad applicare provvisoriamente detto protocollo a decorrere dal 16 giugno 1989, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 8, a condizione che la Comunità economica europea adotti una decisione analoga. La validità delle licenze valide il 15 giugno 1989 è prorogata sino al 1° agosto 1989.

Resta inteso che in tal caso deve essere versata anteriormente al 30 ottobre 1989 una prima quota pari al 50 % della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità economica europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia gradire, signor..., i sensi della mia più alta considerazione.

*Per il governo
della Repubblica di Guinea-Bissau*

B. Lettera della Comunità

Signor...,

mi prego di comunicarle di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

« Con riferimento al protocollo siglato il 9 giugno 1989, che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria per il periodo compreso tra il 16 giugno 1989 e il 15 giugno 1991, mi prego di informarla che il governo della Guinea-Bissau è disposto ad applicare provvisoriamente detto protocollo a decorrere dal 16 giugno 1989, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 8, a condizione che la Comunità economica europea adotti una decisione analoga. La validità delle licenze valide il 15 giugno 1989 è prorogata sino al 1° agosto 1989.

Resta inteso che in tal caso deve essere versata anteriormente al 30 ottobre 1989 una prima quota pari al 50 % della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità economica europea su tale applicazione provvisoria ».

Ho l'onore di confermarLe l'accordo della Comunità economica europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia gradire, signor..., i sensi della mia più alta considerazione.

*A nome del
Consiglio delle Comunità europee*

ALLEGATO

**CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELLA COMUNITÀ
NELLA ZONE DI PESCA DELLA GUINEA-BISSAU**

A. Formalità per la richiesta ed il rilascio delle licenze

Le procedure di richiesta e di rilascio delle licenze che autorizzano le navi della Comunità a pescare nella zone di pesca della Guinea-Bissau sono le seguenti:

Le competenti autorità comunitarie presentano al Segretariato di Stato per la pesca della Repubblica di Guinea-Bissau, tramite la delegazione della Commissione in tale paese, una domanda per ciascuna nave che intenda pescare a norma dell'accordo almeno 30 giorni prima che inizi il periodo di validità della licenza richiesta.

Le domande sono presentate nei formulari appositi forniti dal governo della Repubblica di Guinea-Bissau, il cui modello figura in appresso (allegato 1).

Ogni domanda di licenza deve essere corredata della prova di pagamento del canone per il periodo della sua validità. Il pagamento è effettuato sul conto di cui all'articolo 2 del protocollo.

Le licenze per le navi tonniere a circuizione, le navi tonniere con lenze a canna ed i pescherecci con palangari di superficie vengono rilasciate agli armatori o ai loro rappresentanti, entro il termine di 30 giorni sopra menzionato, dalle autorità della Guinea-Bissau per il tramite della delegazione della Commissione delle Comunità europee nella Guinea-Bissau.

I pescherecci da traino congelatori devono portarsi nel porto di Bissau per la consegna della licenza. Ogni rilascio di licenza viene notificato alla delegazione della Commissione delle Comunità europee nella Guinea-Bissau.

La licenza è rilasciata per un determinato peschereccio e non è trasferibile. Tuttavia, su richiesta della Comunità economica europea e in caso comprovato di forza maggiore, la licenza di un peschereccio è sostituita da una nuova licenza intestata ad un altro peschereccio avente caratteristiche analoghe a quelle del peschereccio sostituito. L'armatore di quest'ultimo consegna la licenza annullata al Segretariato di Stato per la pesca della Repubblica di Guinea-Bissau tramite le autorità della Commissione delle Comunità europee.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 3 dell'accordo, le licenze sono valide per periodi trimestrali, semestrali o annuali.

La licenza deve essere tenuta a bordo della nave in qualsiasi momento.

1. Disposizioni per i pescherecci da traino

a) I canoni per le licenze annuali sono fissati, per la durata del presente protocollo, come segue:

- 100 ECU/tsl all'anno per le navi adibite alla pesca di pesci,
- 116 ECU/tsl all'anno per le navi adibite alla pesca di cefalopodi,
- 160 ECU/tsl all'anno per le navi adibite alla pesca di gamberetti.

- b) I canoni per le licenze semestrali sono fissati, per la durata del presente protocollo, come segue:
- 57,5 ECU/tsl al semestre per le navi adibite alla pesca di pesci,
 - 66,5 ECU/tsl al semestre per le navi adibite alla pesca di cefalopodi,
 - 92 ECU/tsl al semestre per le navi adibite alla pesca di gamberetti.
- c) I canoni per le licenze trimestrali sono fissati, per la durata del presente protocollo, come segue:
- 30 ECU/tsl al trimestre per le navi adibite alla pesca di pesci,
 - 35 ECU/tsl al trimestre per le navi adibite alla pesca di cefalopodi,
 - 48 ECU/ tsl al trimestre per le navi adibite alla pesca di gamberetti.

Tuttavia, le navi che sbarcano soltanto 25 kg di pesce per tonnellata di stazza lorda ogni trimestre, conformemente a quanto disposto nella parte C dell'allegato, devono versare un canone supplementare di 6 ECU/tsl per trimestre.

2. Disposizioni per le navi tonniere e i pescherecci con palangari di superficie

- a) I canoni sono fissati a 20 ecu per t pescata nella zona di pesca della Guinea-Bissau.
- b) Le licenze vengono rilasciate previo versamento al Segretariato di Stato per la pesca di un importo forfettario annuo di 1 500 ecu per tonniere a circuizione a di 300 ecu per tonniere con lenze a canna e per peschereccio con palangari di superficie, equivalente ai canoni dovuti per:
- 75 t di tonno pescato all'anno da una tonniere a circuizione,
 - 15 t pescate all'anno da una tonniere con lenze a canna e da un peschereccio con palangari di superficie.

Alla fine di ogni anno civile la Commissione delle Comunità europee stabilisce il computo definitivo dei canoni dovuti per la campagna, sulla base delle dichiarazioni di cattura effettuate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici cui compete la verifica dei dati delle catture (ORSTOM e IEO — Istituto oceanografico spagnolo).

Il computo suddetto viene comunicato simultaneamente al Segretariato di Stato per la pesca e agli armatori. Gli eventuali pagamenti supplementari dovranno essere effettuati dagli armatori al Segretariato di Stato per la pesca della Guinea-Bissau entro e non oltre il 31 maggio dell'anno successivo, secondo la procedura di pagamento prevista all'articolo 2 del protocollo.

Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'importo dell'anticipo di cui sopra, l'armatore non può recuperare la somma residua corrispondente.

B. Dichiarazione delle catture

Tutte le navi della Comunità autorizzate a pescare nella zona di pesca della Guinea-Bissau in virtù dell'accordo sono tenute a comunicare al Segretariato di Stato per la pesca le catture effettuate, con copia alla delegazione della Commissione nella Guinea-Bissau, secondo le seguenti modalità:

- i pescherecci da traino dichiarano le proprie catture per mezzo del modello accluso (allegato 2). Dette dichiarazioni di cattura sono mensili e devono essere trasmesse almeno una volta ogni trimestre;
- le tonniere a circuizione, le tonniere con lenze a canna e i pescherecci con palangari di superficie tengono un giornale di bordo, conformemente all'allegato 3, per ciascun periodo di pesca nella zona della Guinea-Bissau. Questo formulario deve essere inviato al Segretariato di Stato per la pesca, tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee nella Guinea-Bissau, entro 45 giorni dalla fine della campagna nella zona di pesca della Guinea-Bissau;
- i formulari in questione devono essere compilati in modo leggibile e firmati dal capitano del peschereccio.

In caso di mancata osservanza di questa disposizione, il governo della Guinea-Bissau si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave incriminata finché non sia stata espletata la formalità.

C. Sbarco delle catture

Per favorire l'approvvigionamento ittico della popolazione locale con il pescato della zona di pesca della Guinea-Bissau, secondo l'elenco riportato nell'allegato I, i pescherecci da traino autorizzati a pescare in tale zona sono tenuti a sbarcare gratuitamente 50 kg di pesce per tonnellata di stazza lorda ogni trimestre, di cui 25 kg per tonnellata di stazza lorda ogni trimestre a titolo facoltativo.

Gli sbarchi possono essere effettuati individualmente oppure collettivamente menzionando le navi interessate.

In caso di inadempimento dell'obbligo di sbarco, l'autore dell'infrazione incorre nelle seguenti sanzioni da parte delle autorità guineane:

- ammenda di 1 500 ecu per tonnellata non sbarcata, e
- revoca e rifiuto di rinnovo della licenza della nave interessata o di una nave armata dallo stesso armatore.

D. Catture accessorie

1. Le navi adibite alla pesca di pesci non possono tenere a bordo crostacei in quantità superiore al 10 % del volume totale delle catture realizzate nella zona di pesca della Guinea-Bissau.

Le navi adibite alla pesca di cefalopodi non possono tenere a bordo crostacei in quantità superiore al 5 % e pesci in quantità superiore al 10 % del volume totale delle catture realizzate nelle zone di pesca della Guinea-Bissau.

2. Le navi tonniere con lenze a canna sono autorizzate a pescare esche vive per la loro campagna nella zona di pesca della Guinea-Bissau.

E. Imbarco di marinai

Gli armatori che hanno ottenuto le licenze di pesca previste nell'accordo contribuiscono alla promozione professionale pratica di cittadini della Guinea-Bissau alle condizioni e nei limiti seguenti:

1. Ciascun armatore di pescherecci da traino si impegna ad assumere:
 - due pescatori per le navi di stazza inferiore a 300 tsl;
 - tre pescatori per le navi di stazza compresa tra 300 e 400 tsl;
 - quattro pescatori per le navi di stazza superiore a 400 tsl.
2. Gli armatori di navi tonniere e di pescherecci con palangari di superficie si impegnano ad assumere cittadini della Guinea-Bissau, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - per la flotta delle navi tonniere a circuizione, otto marinai guineani sono imbarcati in permanenza nella zona di pesca della Guinea-Bissau;
 - per la flotta delle navi tonniere con lenze a canna, otto marinai guineani sono imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona della Guinea-Bissau, senza che venga superato il numero di un marinaio per nave;
 - per la flotta dei pescherecci con palangari di superficie, otto marinai guineani vengono imbarcati durante la campagna di pesca nella zona della Guinea-Bissau, senza che venga superato il numero di un marinaio per nave.
3. Il salario dei pescatori viene fissato di concerto dagli armatori o dai loro rappresentanti e dal Segretariato di Stato per la pesca, prima del rilascio delle licenze. Esso è a carico degli armatori ed è comprensivo del regime sociale cui è soggetto il pescatore (tra l'altro, assicurazione sulla vita, infortuni, malattia).

In caso di mancato imbarco, gli armatori delle tonniere a circuizione, delle tonniere con lenze a canna e dei pescherecci con palangari di superficie devono versare per la campagna di pesca una somma forfettaria equivalente ai salari dei pescatori non imbarcati.

Questa somma servirà per la formazione dei pescatori della Guinea-Bissau e sarà versata sul conto indicato dalle autorità guineane.

F. Imbarco di osservatori

1. L'osservatore ha il compito di verificare le attività di pesca nella zona di pesca della Guinea-Bissau. Egli fruitisce di tutte le agevolazioni, compreso l'accesso ai locali ed ai documenti, necessarie per l'espletamento della propria funzione. L'osservatore non deve restare a bordo più del tempo necessario all'esecuzione dei propri compiti. Il capitano agevola i lavori dell'osservatore, che beneficia dello stesso trattamento riservato agli ufficiali della nave. Il salario e gli oneri sociali dell'osservatore sono a carico del governo della Guinea-Bissau.

Se l'osservatore viene imbarcato in un porto straniero, le spese di viaggio sono a carico dell'armatore. Se una nave con a bordo un osservatore guineano lascia la zona di pesca della Guinea-Bissau, vengono prese le misure opportune affinché egli possa ritornare al più presto nella Guinea-Bissau, a spese dell'armatore.

2. Ogni peschereccio da traino accoglie un osservatore designato dal Segretariato di Stato per la pesca.
3. Su richiesta del Segretariato di Stato per la pesca, le navi tonniere ed i pescherecci con palangari di superficie accolgono a bordo un osservatore.

In tal caso il porto d'imbarco viene fissato di concerto dal Segretariato di Stato per la pesca e dagli armatori o dai loro rappresentanti nel corso di un colloquio che le due parti concorderanno.

G. Ispezione e controllo

Ogni nave da pesca della Comunità operante nella zona di pesca della Guinea-Bissau permette di salire a bordo a qualsiasi funzionario guineano incaricato delle operazioni di ispezione e di controllo e lo agevola nell'espletamento delle sue funzioni. Il funzionario non deve restare a bordo oltre il tempo necessario all'esecuzione di controlli delle catture per sondaggio e ad eventuali altre ispezioni attinenti alle attività di pesca.

H. Zone di pesca

Le navi da traino congelatrici di cui all'articolo 1 del protocollo sono autorizzate a pescare nelle acque situate ad oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base.

I. Dimensione autorizzata delle maglie

La dimensione minima autorizzata delle maglie nel sacco delle reti da traino (a maglia stirata) è di:

- a) 60 mm per le navi adibite alla pesca di pesci,
- b) 40 mm per le navi adibite alla pesca di cefalopodi,
- c) 40 mm per le navi adibite alla pesca di gamberetti (questa dimensione minima si applica a decorrere dal 1° agosto 1989),
- d) 16 mm per la pesca di esche vive.

È autorizzata la pesca con il buttafuori.

J. Ingresso e uscita dalla zona

Tutte le navi della Comunità che svolgono attività di pesca nella zona della Guinea-Bissau a norma dell'accordo comunicano alla radiostazione del Segretariato di Stato per la pesca la data e l'ora, nonché la loro posizione ogni volta che entrano o escono dalla zona di pesca della Guinea-Bissau.

L'indicativo di chiamata, la frequenza e gli orari saranno comunicati agli armatori, tramite il Segretariato di Stato per la pesca, al momento del rilascio della licenza.

Qualora non potessero utilizzare tale radio, le navi possono ricorrere ad altri sistemi di comunicazione alternativi, quali il telex (n. 266 SEP BI) o il telegrafo.

K. Procedura in caso di fermo

Le autorità della Commissione delle Comunità europee nella Guinea-Bissau vengono informate entro 48 ore di qualsiasi fermo di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità avvenuto nella zona di pesca della Guinea-Bissau e ricevono contemporaneamente una breve relazione sulle circostanze ed i motivi per cui il fermo è stato operato.

Qualora la vertenza sia portata davanti ad un organo giudiziario competente, le autorità della Guinea-Bissau possono fissare una cauzione bancaria su richiesta della Comunità o dell'armatore.

In tal caso le autorità guineane si impegnano a lasciare libera la nave entro 24 ore dal deposito della cauzione.

L'autorità competente svincola la cauzione bancaria non appena la pronuncia giurisdizionale abbia prosciolto il capitano della nave in questione.

Qualora lo ritenga necessario, una delle parti può chiedere una consultazione urgente ai sensi dell'articolo 10 dell'accordo.

Allegato 1

**FORMULARIO
DI DOMANDA DI LICENZA
DI ARMAMENTO PER LA PESCA**

Spazio riservato all'amministrazione	Osservazioni
Nazionalità:
N. della licenza:
Data della firma:
Data del rilascio:

RICHIEDENTE

Ragione sociale:

N. di registro commerciale:

Nome e cognome del responsabile:

Data e luogo di nascita:

Professione:

Indirizzo:

.....

Numero di persone occupate:

Nome e indirizzo del cofirmatario:

.....

NAVE

Tipo di nave: N. di immatricolazione:

Nuovo nome: Nome precedente:

Data e luogo di costruzione:

Nazionalità d'origine:

Lunghezza: Larghezza: Altezza:

Stazza lorda: Stazza netta:

Materiale di costruzione:

Marca del motore principale: Tipo: Potenza in CV:

Elica: A passo fissa: A passo variabile: Ugello:

Velocità:

Indicativo di chiamata: Frequenza:

Elenco degli strumenti di individuazione, di navigazione e di trasmissione:

Radar Sonar Ecoscandaglio lima da sughero, net sonde

VHF BLU Navigazione via satellite Altri:

Numero di marinai:

MODO DI CONSERVAZIONE

Ghiaccio Ghiaccio + Refrigerazione Congelamento: in salamoia a secco in acqua di mare refrigerata

Potenza frigorifera totale (FG):

Capacità di congelamento (24 ore) in tonnellate:

Capacità di stivaggio:

TIPO DI PESCA

A. Pesca demersale

Demersale costiera Demersale profonda Tipo di rete da traino:
per cefalopodi per gamberetti per pesci

Lunghezza della rete da traino: Lunghezza della lima da sughero:

Dimensioni delle maglie nel sacco della rete:

Dimensioni delle maglie nei bracci:

Velocità di pesca al traino:

B. Pesca dei grandi pelagici (navi tonniere)

Con lenze a canna Numero di canne Con rete a circuizione

Lunghezza della rete: Altezza:

Numero di vasche: Capacità (in tonnellate):

C. Pesca con palangari e nasse

Di superficie Di fondo

Lunghezza della lenza: Numero di ami:

Numero di lenze:

Numero di nasse:

IMPIANTI A TERRA

Indirizzo e numero di autorizzazione:

.....

Ragione sociale:

Attività:

Commercio ittico all'ingrosso interno All'esportazione

Natura e numero della carta del commerciante all'ingrosso:

Descrizione degli impianti di lavorazione e di conservazione:

.....

.....

.....

.....

.....

Numero di persone occupate:

Osservazioni tecniche

Autorizzazione del Segretariato di Stato

Appendice dell'allegato 1



REPÚBLICA DA GUINÉ-BISSAU

SECRETARIA DE ESTADO DAS PESCAS

BISSAU

VISTO

.....
(Director da Pesca Industrial)

DECLARAÇÃO

..... Armador/Representante do N/M

(Nome e nº de Registo)

com autorização de Pesca nº válida de a

..... compromete-se a descarregar no porto de Bissau a favor do

Ministério das Pescas toneladas de peixe diverso, de preferência, das seguintes espécies: (garoupas (*Epinephelus* spp.; *Serranus* spp.), sinapas (*Sparus* spp.), bicas (*Pagellus bellottii*, *Lethrinus atlanticus*, *Lutjanus* spp.), bicuda (*Sphyraena* spp.), barbo (*Galeoides decadactylus*), barbinho (*Pentanemus quinquarum*), corvinas (*Pseudotolithus* spp.; *Argyrosomus* spp.), cor-cor (*Pomadasys* spp.), sareia (*Caranx* spp., *Chloroscombrus* sp., *Decapterus* spp.), bagres (*Arius* spp.)) como complemento da licença de pesca que foi concedida ao navio acima referenciado.

Mais se declara que nos 15 dias antes de expirada a licença notificará o Ministério das Pescas, através da Direcção da Pesca Industrial, a data do desembarque do pescado.

Bissau, de de 19.....

O ARMADOR / REPRESENTANTE

.....
(Assinatura e carimbo)

Allegato 2

SECRETARIATO DI STATO DELLA PESCA

STATISTICA DI CATTURA E DI ATTIVITÀ

Mese:

Anno:

Nome delle nave:	
Nazionalità (bandiera):	

Potenza del motore:	
Stazza lorda (t):	

Metodo di pesca:	
Porto di sbarco:	

Data	Zone di pesca		Numero di pescate	Ore di pesca	Specie di pesce							Totale	
	Longitudine	Latitudine											
1/													
2/													
3/													
4/													
5/													
6/													
7/													
8/													
9/													
10/													
11/													
12/													
13/													
14/													
15/													
16/													
17/													
18/													
19/													
20/													
21/													
22/													
23/													
24/													
25/													
26/													
27/													
28/													
29/													
30/													
31/													

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di accordi fra la Comunità economica europea e i paesi dell'EFTA che stabiliscono una cooperazione in materia di formazione nell'ambito di COMETT II (1990-1994)

COM(89) 613 def.

(Presentata dalla Commissione il 12 dicembre 1989)

(90/C 53/06)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, con decisione 89/27/CEE ⁽¹⁾, il Consiglio ha adottato la seconda fase del programma di cooperazione tra università e imprese in materia di formazione nel campo delle tecnologie (COMETT II) (1990-1994);

considerando che, con decisione del 22 maggio 1989, il Consiglio ha adottato l'apertura del programma COMETT II ai paesi dell'EFTA; che l'articolo 1 di detta decisione autorizza la Commissione a negoziare con i paesi interessati accordi di cooperazione in materia di formazione alle tecnologie nell'ambito di COMETT II;

considerando che un accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera

aumenta, per la sua stessa natura, l'efficacia degli interventi di COMETT II, migliorando in tal modo il livello delle conoscenze in possesso delle risorse umane in Europa,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera che stabilisce una cooperazione in materia di formazione nell'ambito di COMETT II (1990-1994) viene adottato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio effettua le comunicazioni previste all'articolo 15 dell'accordo.

⁽¹⁾ GU n. L 13 del 17. 1. 1989, pag. 28.

ACCORDO

fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera che stabilisce una cooperazione in materia di formazione nel quadro di COMETT II (1990-1994)

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

qui di seguito denominata «La Comunità»

e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia, la Confederazione svizzera, qui di seguito denominate «Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Svizzera»,

entrambe denominate qui di seguito «parti contraenti»,

considerando che, in forza della decisione adottata il 16 dicembre 1988, il Consiglio delle Comunità europee, qui di seguito denominato «il Consiglio», ha avviato la seconda fase del programma di cooperazione fra università ed imprese all'interno della Comunità in materia di formazione nel campo delle tecnologie, chiamato in appresso «COMETT II»;

considerando che le parti contraenti sono entrambe interessate a collaborare in questo campo, nell'ambito di una cooperazione più ampia fra la Comunità e i paesi dell'EFTA in materia di istruzione e formazione;

considerando, in particolare, che la collaborazione fra Comunità e ... al fine di perseguire gli obiettivi stabiliti con COMETT II aumenta, per la sua stessa natura, l'efficacia degli interventi COMETT, migliorando in tal modo il livello delle conoscenze in possesso delle risorse umane nella Comunità e in Austria;

considerando che le parti contraenti prevedono di conseguenza di ottenere un reciproco vantaggio dalla partecipazione di ... a COMETT II,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Viene stabilita una collaborazione fra la Comunità e ... in materia di formazione nel campo delle tecnologie nel quadro dell'attuazione di COMETT II. Nell'allegato I figura una sintesi del programma COMETT II e dei suoi obiettivi.

Articolo 2

... partecipa ad una serie di interventi atti a favorire la cooperazione fra università ed imprese ..., da un lato, e comunitarie, dall'altro, in materia di formazione iniziale e permanente, con particolare riferimento al settore delle tecnologie avanzate, nell'ambito di COMETT II.

Articolo 3

Ai fini del presente accordo, il termine «università» è utilizzato nella sua accezione più generale per designare tutti i tipi di istituti di istruzione e formazione postsecondaria che offrono, nell'ambito di una formazione iniziale e/o permanente, qualifiche o diplomi a tale livello, a prescindere dalla denominazione loro attribuita dalle parti contraenti; il termine «impresa» è utilizzato per designare tutti i tipi di attività economica, sia le grandi che le piccole e medie imprese, a prescindere dal loro status giuridico e dal modo di applicazione delle nuove tecnologie. Tale denominazione comprende altresì le organizzazioni economiche autonome, in particolare le camere di commercio e dell'industria e/o loro equivalenti, le associazioni professionali e le organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro o i lavoratori.

Articolo 4

Per quanto concerne i diversi settori di COMETT II, la partecipazione di «università» e «imprese» ... alle attività ed ai progetti nell'ambito del programma è soggetta alle condizioni e alle norme seguenti:

1. SETTORE A

Sviluppo dei consorzi università-imprese per la formazione (CFUI)

Contenuto e obiettivi di questo settore sono specificati all'allegato I, punto 4, sezione A (A. Rete europea).

... e le organizzazioni ... possono partecipare ai vari interventi illustrati in precedenza sulla stessa base e alle stesse condizioni riservate agli Stati membri della Comunità e alle loro organizzazioni.

Per quanto concerne i CFUI di tipo settoriale valgono, tuttavia, le seguenti condizioni:

- i) in quanto promotrici di un progetto, le università e le imprese ... possono presentare una richiesta di finanziamento per la realizzazione di un CFUI settoriale a cui partecipino le organizzazioni di almeno due Stati membri della Comunità. Tali progetti possono altresì coinvolgere organizzazioni analoghe di altri paesi dell'EFTA aventi un accordo di cooperazione nell'ambito di COMETT II;
- ii) in quanto partecipanti ad un progetto, le università e le imprese ... possono far parte di un CFUI settoriale avviato da università e/o imprese di uno Stato membro della Comunità, purché il progetto in questione già di per sé soddisfi — senza la partecipazione del paese

dell'EFTA — le condizioni di ammissibilità stabilite per tali progetti. Le università e le imprese ... possono altresì partecipare a progetti promossi da università e/o imprese di altri paesi dell'EFTA che abbiano stipulato un accordo di cooperazione nell'ambito di COMETT II, purché tali progetti prevedano la partecipazione di organizzazioni di almeno due Stati membri della Comunità.

2. SETTORE B

Scambi transnazionali

Contenuto e obiettivi del presente settore sono illustrati all'allegato I, punto 4, sezione B (B. Scambi transnazionali).

Ai sensi del presente accordo, COMETT può finanziare solo gli scambi fra ... e uno Stato membro della Comunità.

Le università e/o le imprese ... possono presentare una richiesta di finanziamento per l'invio e/o l'accoglienza di studenti e/o personale, solo se questi sono diretti o provengono da imprese e/o università degli Stati membri della Comunità.

Le università e/o le imprese di uno Stato membro della Comunità possono presentare una richiesta di finanziamento per l'invio e/o l'accoglienza di studenti e/o personale, solo se questi sono diretti o provengono da imprese e/o università...

Gli scambi effettuati fra due paesi dell'EFTA non sono finanziati da COMETT II.

3. SETTORE C

Progetti congiunti di formazione permanente, in particolare alle tecnologie avanzate, e di formazione «multimedia» a distanza

Contenuto e obiettivi del presente settore sono illustrati all'allegato I, punto 4, sezione C (C. Progetti congiunti di formazione permanente, in particolare alle tecnologie avanzate e di formazione «multimedia» a distanza).

In quanto promotrici di un progetto, le università e le imprese ... possono presentare una richiesta di finanziamento solo per i progetti congiunti a cui partecipino le organizzazioni di almeno due Stati membri comunitari. Tali progetti possono altresì coinvolgere organizzazioni analoghe di altri paesi dell'EFTA che abbiano stipulato un accordo di cooperazione nell'ambito di COMETT II.

In quanto partecipanti ad un progetto, le università e le imprese ... possono partecipare ad un progetto congiunto avviato da un'industria o impresa di uno Stato membro della Comunità, purché il progetto in questione soddisfi già di per sé — senza la partecipazione del paese dell'EFTA — le condizioni di ammissibilità stabilite per tali progetti.

Le università e le imprese ... possono inoltre partecipare a progetti promossi da università o imprese di un altro paese dell'EFTA che abbia stipulato un accordo di cooperazione nell'ambito di COMETT II, purché tali progetti prevedano la partecipazione di organizzazioni di almeno due Stati membri della Comunità.

4. SETTORE D

Informazione, misure complementari di promozione e di accompagnamento

Contenuto e obiettivi del presente settore sono illustrati all'allegato I, punto 4, sezione D (D. Misure complementari di promozione e di accompagnamento).

... partecipa alle strutture previste per la divulgazione di informazioni concernenti COMETT II, collaborando in particolare alla realizzazione di un centro di informazione COMETT sul suo territorio.

... e le organizzazioni ... possono partecipare agli interventi illustrati in precedenza sulla stessa base ed alle stesse condizioni riservate agli Stati membri della Comunità e alle loro organizzazioni.

Articolo 5

Il contributo finanziario di ... per la sua partecipazione al programma COMETT II è proporzionale all'ammontare degli stanziamenti previsti annualmente dal bilancio generale delle Comunità europee per gli impegni relativi a COMETT II.

La proporzionalità del contributo di ... viene determinata in base al rapporto fra il suo prodotto interno lordo (PIL) a prezzi di mercato e la somma del prodotto interno lordo, a prezzi di mercato, degli Stati membri della Comunità e di ... Tale rapporto viene calcolato annualmente in base ai più recenti dati statistici OCSE disponibili.

Nell'allegato II figurano le disposizioni finanziarie concernenti i finanziamenti ritenuti necessari per l'attuazione del programma COMETT II all'interno della Comunità, al netto da eventuali contributi di paesi dell'EFTA.

Le disposizioni che disciplinano il contributo di ... all'attuazione di COMETT II figurano nell'allegato III.

Articolo 6

Fatti salvi gli speciali requisiti di cui all'articolo 4 per la partecipazione delle industrie e delle imprese ... a COMETT II, i termini e le condizioni di presentazione e valutazione di proposte/progetti e i termini e le condizioni di assegnazione e conclusione di contratti nel quadro di COMETT II non differiscono dai termini e dalle condizioni applicabili a università e imprese comunitarie. I contratti stipulati dalla Commissione specificano i diritti ed i doveri delle università e delle imprese ... con particolare

riferimento ai metodi di divulgazione, salvaguardia ed utilizzazione dei risultati dei progetti di formazione.

Articolo 7

1. Viene istituito un comitato misto.
2. Tale comitato formula pareri sui seguenti punti:
 - a) ove riguardino la partecipazione di università e imprese ...: gli orientamenti generali su cui si basa il programma COMETT II; gli orientamenti generali relativi al sostegno finanziario che sarà fornito nell'ambito di detto programma; problemi concernenti l'equilibrio generale del programma, compresa la ripartizione tra i vari tipi di azioni;
 - b) i vari tipi di progetti descritti nell'allegato I.
3. Per quanto concerne i punti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), il rappresentante della Comunità sottopone la questione al comitato.
4. Il rappresentante della Comunità adotta le misure necessarie a garantire il coordinamento fra l'attuazione del presente accordo e le decisioni della Comunità in merito a COMETT II.
5. Il comitato è responsabile di tutte le altre questioni concernenti la gestione dell'accordo e ne garantisce la corretta attuazione. A tal fine esso presenta delle raccomandazioni.
6. Per una corretta attuazione del presente accordo, le parti contraenti si scambiano informazioni e, su richiesta di una qualsiasi delle due, si riuniscono in seno al comitato.
7. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
8. Il comitato è costituito da rappresentanti della Comunità, da un lato, e di ..., dall'altro.
9. Il comitato opera con il consenso di entrambe le parti contraenti.
10. Il comitato si riunisce, su richiesta di una qualsiasi delle parti contraenti, in conformità di quanto stabilito nel proprio regolamento interno.

Articolo 8

Tutte le decisioni relative alla selezione dei vari tipi di progetto illustrati nell'allegato I sono prese dalla Commissione delle Comunità europee.

Articolo 9

La Commissione garantisce che la composizione del gruppo di esperti che assiste la Commissione nell'attuazione del programma COMETT II sia tale da consentirgli di

fornire la consulenza richiesta per quanto riguarda la partecipazione di industrie ed imprese ...

Articolo 10

Le parti contraenti si adoperano al fine di agevolare la libera circolazione e il soggiorno di studenti e personale partecipanti, in ... e nella Comunità, ad attività contemplate dal presente accordo.

Articolo 11

Al fine di coadiuvare la Commissione nell'elaborazione del rapporto annuale sull'attuazione di COMETT II, nonché le relazioni intermedia e finale di valutazione, ... presenta alla Commissione un documento che illustra le misure nazionali da ... adottate al riguardo. Copia del rapporto annuale, nonché delle relazioni intermedia e finale di valutazione, sono trasmesse a ...

Articolo 12

Per la procedura di applicazione, i contratti, le relazioni ed i rapporti da presentare, ed altre procedure amministrative da effettuare nell'ambito di COMETT II, vengono impiegate soltanto le lingue ufficiali delle Comunità.

Articolo 13

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è in vigore il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate e, dall'altro, al territorio di ...

Articolo 14

1. Il presente accordo ha validità per tutta la durata del programma COMETT II.
2. In caso di modifica di COMETT II da parte della Comunità, l'accordo può essere rinegoziato o rescisso. L'esatto contenuto del programma modificato viene comunicato a ... entro una settimana dalla sua adozione da parte della Comunità. Nel caso si preveda una rinegoziazione o rescissione dell'accordo, ciascuna parte contraente ne informa l'altra entro tre mesi dall'adozione della decisione da parte della Comunità. In caso di rescissione, le questioni pratiche concernenti gli impegni non ancora completati vengono negoziate fra le parti contraenti.

3. Ciascuna parte contraente può, in qualsiasi momento, chiedere una revisione dell'accordo. A tal fine, essa presenta una domanda motivata all'altra parte contraente. Le parti contraenti possono richiedere al comitato misto di esaminare tale domanda e, se del caso, di presentare loro raccomandazioni, in particolare al fine di avviare negoziati.

Articolo 15

Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le procedure esistenti. Previa notifica dell'espletamento delle procedure a tal fine necessarie, il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Oltre tale data, l'accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale è stata effettuata la notifica. Se, tuttavia, tale notifica non è

avvenuta entro il 31 marzo di ogni anno, le disposizioni dell'accordo non entrano in vigore prima del 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 16

Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e ..., tutti i testi facenti ugualmente fede.

ALLEGATO I

1. Il programma COMETT II è costituito da una serie di azioni transnazionali destinate a rafforzare e favorire la cooperazione fra università ed imprese nell'ambito europeo in materia di formazione iniziale e permanente nel settore delle tecnologie in particolare avanzate per rispondere ai cambiamenti tecnologici e ai mutamenti sociali nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione economica e sociale.

Queste misure sono dirette alle persone in corso di formazione, comprese quelle che hanno terminato la formazione iniziale, e quelle in attività, inclusi gli interlocutori sociali ed i formatori interessati.

2. Nell'ambito del programma COMETT, i vari progetti che beneficeranno dell'aiuto comunitario saranno selezionati in funzione del loro carattere di incentivo e di esempio e del contributo che forniscono alla realizzazione degli obiettivi individuati all'articolo 3 della decisione.

La selezione dei progetti nei vari settori terrà conto dell'evoluzione del programma quadro di R & S tecnologico, per promuovere le azioni di formazione conseguenti alla ricerca comunitaria, evitando le ripetizioni. Essa terrà inoltre conto delle esigenze in termini di competenza che si registrano nelle imprese e presso il loro personale altamente qualificato, in particolare per le piccole e medie imprese, nonché delle aree in cui la cooperazione tra università e imprese è ancora scarsamente sviluppata.

Sarà data la precedenza alle formazioni orientate verso le nuove competenze, tanto nei settori di punta che nei settori tradizionali interessati dall'applicazione di tali tecnologie nonché in materia di trasferimento e gestione delle tecnologie.

3. I progetti che beneficeranno dell'aiuto comunitario saranno selezionati tra i progetti che:
 - i) si prefiggano di sviluppare — in termini di contenuto, meccanismi o interazioni — un'impostazione nuova non soltanto per le università e per le imprese interessate, ma anche per gli Stati membri e per la Comunità in quanto tale;
 - ii) siano concepiti nell'ottica di consentire un'ampia ed effettiva divulgazione dei risultati, non soltanto negli Stati membri interessati ma anche, più estesamente, nella Comunità;
 - iii) siano esplicitamente intesi a favorire analoghi sviluppi in altre aree della Comunità e a promuovere ulteriormente il loro sviluppo nelle università e imprese interessate.
4. Con il programma COMETT II saranno attuate le seguenti misure:

A. Rete europea

- a) Sviluppo e rafforzamento dei consorzi università-imprese per la formazione (CFUI) nonché potenziamento della rete europea, regionale e settoriale, per promuovere maggiormente la cooperazione transnazionale, più particolarmente per:
 - i) contribuire all'individuazione dei bisogni in materia di formazione tecnologica e al loro soddisfacimento in collegamento con gli organismi competenti in materia;
 - ii) assistere e agevolare lo sviluppo e la gestione di progetti che rientrano in altri aspetti del programma COMETT II;

- iii) rafforzare la cooperazione e i trasferimenti interregionali tra gli Stati membri nello sviluppo della formazione iniziale e permanente nel settore delle tecnologie, delle loro applicazioni e del loro trasferimento;
 - iv) sviluppare interazioni sotto forma di reti transnazionali settoriali con progetti che rientrano nei diversi settori del programma nel contesto di uno stesso ambito di formazione.
- b) La Comunità accorderà un sostegno finanziario alle attività a dimensione europea ed al funzionamento dei CFUI. Questo contributo, di carattere forfettario, non supererà il 50 % delle spese ammissibili. Questo sostegno, per ogni CFUI sarà decrescente, le soglie sono fissate rispettivamente a 70 000 ECU, 60 000 ECU e 50 000 ECU per i primi tre anni. In alcuni casi eccezionali debitamente giustificati il contributo della Comunità potrà superare il limite di tre anni.

Tuttavia, le spese supplementari sostenute dalle università, risultanti dall'elaborazione e dall'attuazione di progetti di formazione congiunti potranno eventualmente essere coperte dalla Comunità sino al 100 %.

- c) Le attività da avviare nell'ambito dell'aspetto A nella sua totalità non supereranno il 12 % della dotazione annua complessiva del programma COMETT II, fatte salve, per il presente aspetto o per gli aspetti seguenti le modifiche che si siano eventualmente rese necessarie nel corso dell'esecuzione del programma.

B. Scambi transnazionali

- a) Aiuti specifici intesi a promuovere, a profitto di tutti gli Stati membri, lo scambio transnazionale con l'attribuzione di borse:
- i) agli studenti che effettuano un periodo di formazione di durata variabile tra 3 e 12 mesi, presso un'impresa di un altro Stato membro. Tra gli altri, un importante criterio di valutazione per la selezione dei progetti presentati sarà l'impegno assunto dall'università d'origine (ai sensi dell'articolo 2) che tale periodo di formazione presso l'impresa possa essere riconosciuto come parte integrante della formazione dello studente, tenendo conto della specificità degli ordinamenti scolastici nazionali e delle loro possibilità in materia;
 - ii) alle persone che hanno terminato la formazione iniziale, siano esse iscritte ad un'università o si trovino nel periodo di transizione che precede l'inizio dell'attività lavorativa, che effettuano un periodo di formazione di durata variabile tra 6 mesi e 2 anni presso un'impresa di un altro Stato membro connessa con la realizzazione di un progetto di sviluppo industriale nell'ambito dell'impresa stessa;
 - iii) al personale delle università e delle imprese distaccate, rispettivamente, presso un'impresa o un'università di un altro Stato membro per riportare a detta impresa o università le proprie competenze, in tal modo arricchendo le attività di formazione e le pratiche professionali.
- b) Il contributo finanziario della Comunità sarà limitato alle spese dirette e indirette di mobilità dei beneficiari, alle spese di organizzazione e di verifica delle azioni, nonché, se del caso, alle spese di perfezionamento linguistico dei beneficiari. Tale contributo non supererà un massimale di 6 000 ECU nell'arco di 12 mesi per ciascun beneficiario per il sottopunto i), di 25 000 ECU nell'arco di 24 mesi per il sottopunto ii) e di 15 000 ECU nell'arco di 3 mesi per il sottopunto iii).
- c) Le attività da avviare nell'ambito dell'aspetto B nella sua totalità non supereranno il 40 % della dotazione complessiva del programma COMETT II.

C. Progetti congiunti di formazione permanente alle tecnologie in particolare avanzate e di formazione «multimedia» a distanza

- a) Sostegno a corsi intensivi di breve durata di formazione alle tecnologie avanzate a dimensione europea per la rapida divulgazione — tramite le università e al loro interno, nonché all'interno delle imprese, e tramite esse, — dei risultati della ricerca e dello sviluppo nel campo delle nuove tecnologie e delle loro applicazioni e per promuovere, in particolare presso le piccole e medie imprese, il trasferimento delle innovazioni tecnologiche ai settori in cui queste ultime non sono ancora state applicate.
- b) Aiuti alla progettazione, messa a punto e sperimentazione a livello europeo di progetti congiunti di formazione alle tecnologie avanzate avviati in comune da imprese diverse in collegamento con le università interessate di almeno due diversi Stati membri della Comunità nei settori relativi alle nuove tecnologie ed alle loro applicazioni.

- c) Sostegno a dispositivi multilaterali di formazione alle tecnologie avanzate instaurati in comune da imprese diverse in collegamento con le università interessate, volti ad attuare sistemi di formazione a distanza facenti appello alle nuove tecnologie della formazione e/o che si traducano in prodotti di formazioni trasferibili.
- d) Sostegno alle azioni menzionate nelle lettere precedenti, promosse da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.
- e) Nella selezione dei progetti che rientrano nell'ambito delle azioni di cui alle lettere da a) a d), la Comunità rivolgerà particolare attenzione ai progetti che:
 - i) vertano su tecnologie e applicazioni di queste ultime che possano incidere significativamente sullo sviluppo industriale della Comunità;
 - ii) promuovano la partecipazione delle piccole e medie imprese e rispondano alle loro esigenze;
 - iii) siano orientati alla formazione di personale che assicuri lo sviluppo dell'innovazione nelle imprese, compresi i formatori;
 - iv) associno, nella loro realizzazione, partner universitari e industriali delle regioni meno sviluppate della Comunità;
 - v) offrano una partecipazione attiva e un sostegno finanziario delle imprese nel progetto presentato;
 - vi) propongano mezzi efficaci per utilizzare e divulgare nella Comunità i risultati conseguiti.
- f) Il contributo finanziario della Comunità sarà pari al 50 % delle spese complessive sostenute nell'ambito delle iniziative precedentemente descritte alle lettere a), b) e c). Di norma, tale contributo non potrà superare 30 000 ECU per corso, per le azioni che rientrano in a), e 500 000 ECU per progetto e nell'arco di tutto il progetto, per le azioni che rientrano in b) e c).

Tuttavia, le spese supplementari delle università, connesse alla preparazione e all'avvio di progetti congiunti di formazione permanente alle tecnologie avanzate e di formazione « multimedia » a distanza, potranno eventualmente essere finanziate dalla Comunità fino al 100 %.

- g) Le attività da avviare nell'ambito dell'aspetto C nella sua totalità non supereranno il 40 % della dotazione complessiva del programma COMETT II.

D. Misure complementari di promozione e di accompagnamento

- a) Queste misure contemplano:
 - i) un sostegno alle azioni preparatorie, in particolare per le regioni meno sviluppate, anche sotto forma di visite e di incontri, aventi come obiettivo potenziale l'elaborazione di progetti transnazionali o l'estensione ad altri partner di progetti esistenti;
 - ii) uno scambio strutturato di informazioni e di esperienze, in particolare con un sostegno finanziario ai centri d'informazione COMETT creati in ogni Stato membro per promuovere le azioni di scambi comunitari, di divulgazione e d'animazione del programma;
 - ii bis) l'istituzione di una banca di dati sui progetti del programma COMETT e sulle iniziative analoghe avviate negli Stati membri;
 - ii ter) l'instaurazione di un sistema postale elettronico tra i progetti e i partner del programma;
 - ii quater) un programma di manifestazioni (conferenze, colloqui, esposizioni, ecc.) relativo a COMETT II;
 - iii) un'analisi e una verifica dei bisogni dell'industria a livello comunitario in termini di competenze e delle conseguenti formazioni di fronte alle nuove tecnologie ed alle loro applicazioni, in particolare utilizzando, nel quadro di COMETT II, i lavori svolti altrove;
 - iv) una migliore comprensione reciproca degli ostacoli che frenano lo sviluppo della collaborazione transnazionale tra le università e gli istituti di insegnamento superiore e le imprese nel campo della formazione per rafforzare tale collaborazione;
 - v) la valutazione continua di COMETT II parallela alla sua attuazione e il sostegno tecnico e logistico alla realizzazione del programma.

- b) Il contributo finanziario della Comunità per queste misure collaterali potrà raggiungere il 100 % delle spese reali sostenute nell'ambito di queste iniziative.
- c) Le attività da avviare nell'ambito dell'aspetto D nella sua totalità non supereranno l'8 % della dotazione complessiva del programma COMETT II.

ALLEGATO II

SCHEDA FINANZIARIA

Articolo 1

Il finanziamento ritenuto necessario — al netto di eventuali contributi dei paesi dell'EFTA — per attuare il programma COMETT II all'interno della Comunità è fissato nella decisione COMETT del 16 dicembre 1988, ammonta a 200 milioni di ecu per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 e il 31 dicembre 1994.

Articolo 2

Le risorse stanziare per il programma COMETT II sono conformi alle previsioni finanziarie della Comunità e ai relativi sviluppi. Gli stanziamenti effettivamente disponibili vengono decisi di anno in anno nel corso della procedura comunitaria di bilancio.

Articolo 3

Anteriormente all'inizio di ciascun anno, la Commissione informa ... dell'importo destinato per l'anno in questione al programma COMETT II. La Commissione comunica a ... le eventuali modifiche di tale importo intervenute nel corso dell'anno.

ALLEGATO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 1

Il regolamento finanziario vigente relativo al bilancio generale delle Comunità europee si applica in particolare alla gestione degli stanziamenti.

Articolo 2

All'inizio di ogni anno o ad ogni modifica del programma COMETT II tale da comportare un aumento dell'importo ritenuto necessario per l'attuazione del programma, la Commissione trasmette a ... una richiesta di fondi corrispondente al suo contributo ai costi sostenuti per l'attuazione dell'accordo.

Tale contributo è espresso in ecu e viene versato su un conto bancario in ecu della Commissione.

... contribuisce ai costi annui sostenuti per l'attuazione dell'accordo in base alla richiesta di fondi ed entro e non oltre tre mesi dalla data di ricezione di tale richiesta. In caso di ritardato versamento del contributo, ... versa gli interessi sull'importo ancora dovuto a partire dalla data di scadenza. Il tasso di interesse corrisponde a quello applicato dal FECOM, per il mese corrispondente, alle proprie operazioni in ecu ⁽¹⁾, aumentato di 1,5 punti percentuale.

⁽¹⁾ Il tasso viene pubblicato ogni mese nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le condizioni in materia di pesca previste nell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro

COM(89) 617 def.

(Presentata dalla Commissione il 13 dicembre 1989)

(90/C 53/07)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

Articolo 1

vista la proposta della Commissione,

È approvato a nome della Comunità il protocollo che fissa le condizioni in materia di pesca, previsto dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro.

visto il parere del Parlamento Europeo,

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

considerando che a norma dell'articolo 14 dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro ⁽¹⁾, le due parti hanno proceduto a negoziati per determinare un secondo protocollo d'applicazione alla fine del periodo di applicazione del primo protocollo;

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

considerando che, in seguito a tali negoziati, il 30 giugno 1989 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le condizioni in materia di pesca;

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

considerando che risponde all'interesse della Comunità approvare questo protocollo,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 25 dell'1. 2. 1985, pag. 11.

PROTOCOLLO

Che fissa le condizioni di pesca previste nell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, da un lato, ed

IL GOVERNO DELLA DANIMARCA ED IL GOVERNO LOCALE DELLA GROENLANDIA, dall'altro,

visto l'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dell'altro,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Il presente protocollo copre le attività di pesca dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1994.

2. I contingenti di cui all'articolo 2 dell'accordo sono fissati per ogni anno ai livelli seguenti:

(in tonnellate)

	Riserve Ovest (NAFO 0/1)	Riserve Est (CIEM: XIV/V)
Merluzzo bianco	16 000	15 000
Scorfano del Nord	5 500	46 820
Ippoglosso nero	1 850	3 750
Ippoglosso	200	—
Gamberetti	730	3 620
	per il primo anno d'applicazione del protocollo	per il primo anno d'applicazione del protocollo
	440	3 910
	per il secondo anno d'applicazione del protocollo	per il secondo anno d'applicazione del protocollo
	295	4 180
	per il terzo anno d'applicazione del protocollo	per il terzo anno d'applicazione del protocollo
	—	4 525
		per il quarto anno d'applicazione del protocollo
Pesce lupo	2 000	—
Melù	—	30 000
Capelano di Terranova	—	30 000

3. Oltre ai quantitativi fissati al paragrafo 2, la Groenlandia contribuirà ogni anno a realizzare l'equilibrio delle reciproche possibilità di pesca definito tra la Comunità e le isole Færøer conformemente al loro accordo di pesca per le specie e i quantitativi seguenti:

(in tonnellate)

	Riserve Ovest (NAFO 0/1)	Riserve Est (CIEM: XIV/V)
Gamberetti	270	880
	per il primo anno d'applicazione del protocollo	per il primo anno d'applicazione del protocollo
	160	990
	per il secondo anno d'applicazione del protocollo	per il secondo anno d'applicazione del protocollo
	105	1 045
	per il terzo anno d'applicazione del protocollo	per il terzo anno d'applicazione del protocollo
	—	1 150
		per il quarto anno d'applicazione del protocollo
Ippoglosso nero	150	150
Scorfano del Nord	—	500
Capelano di Terranova	—	10 000

Articolo 2

I quantitativi di cui all'articolo 7, primo comma, dell'accordo sono fissati per ciascun anno ai seguenti livelli:

(in tonnellate)

	Riserve Ovest (NAFO 0/1)	Riserve Est (CIEM: XIV/V)
Merluzzo bianco	50 000	2 250
Scorfano del Nord	2 500	5 000
Ippoglosso nero	4 700	—
Gamberetti	25 000 ⁽¹⁾	1 500
Pesce lupo	4 000	

⁽¹⁾ Per gli anni 1990, 1991 e 1992.

Articolo 3

1. La compensazione finanziaria di cui all'articolo 6 dell'accordo è fissata, per il periodo di validità del presente protocollo, a 34 250 000 ECU, pagabili ogni anno all'inizio della campagna di pesca.
2. La compensazione è adeguata durante ciascun esercizio annuo in proporzione, calcolata sulla base di un equivalente merluzzo bianco, ai contingenti supplementari attribuiti alla Comunità a norma dell'articolo 8 dell'accordo.
3. Le possibilità di catture supplementari ai sensi dell'articolo 8 dell'accordo vengono accordate secondo la procedura stabilita nell'allegato.

Articolo 4

La mancata esecuzione degli impegni previsti dal presente protocollo può comportare, salvi restando gli articoli 7 e 10 dell'accordo, una corrispondente riduzione degli impegni di cui agli articoli 1 e 3 del presente protocollo.

Articolo 5

Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1990. Le parti si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Articolo 6

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

ALLEGATO

1. Le autorità responsabili per la Groenlandia si impegnano a offrire alla Comunità, entro il 15 novembre di ogni anno, le possibilità di catture supplementari di cui all'articolo 8 dell'accordo che a tale data si ritengono disponibili nel corso della successiva campagna di pesca.

La Comunità comunica alle autorità responsabili per la Groenlandia la sua risposta a tale offerta non oltre sei settimane dalla data in cui l'ha ricevuta. Se la Comunità declina l'offerta o non risponde entro sei settimane, le autorità responsabili per la Groenlandia sono libere di offrire le possibilità di cattura ad altre parti.

2. Se in qualsiasi momento durante la campagna di pesca si accertano possibilità di catture supplementari ai sensi dell'articolo 8 dell'accordo che eccedono le possibilità di catture contenute nell'offerta di cui al paragrafo 1, le autorità responsabili per la Groenlandia offrono alla Comunità tali possibilità supplementari.

La Comunità comunica alle autorità responsabili per la Groenlandia la sua risposta a tale offerta non oltre sei settimane dalla data in cui l'ha ricevuta. Se la Comunità declina l'offerta o non risponde entro sei settimane, le autorità responsabili per la Groenlandia sono libere di offrire le possibilità di cattura ad altre parti.

ACCORDO

In forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le condizioni di pesca previste nell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro, per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1994

A. Lettera del governo della Danimarca e del governo locale della Groenlandia

Signor ...,

In riferimento al protocollo che fissa le condizioni di pesca per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1994, siglato il 30 giugno 1989, mi prego di informarLa che il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia sono disposti ad applicare provvisoriamente tale protocollo a decorrere dal 1° gennaio 1990, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 5, a condizione che la Comunità economica europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso, in questo caso, che il versamento della compensazione finanziaria previsto all'articolo 3 del protocollo sarà effettuato all'inizio della campagna di pesca.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo della Comunità economica europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia gradire, signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

*Per il governo della Danimarca ed il
governo locale della Groenlandia*

B. Lettera della Comunità economica europea

Signor ...,

Ho l'onore di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, redatta come segue:

« In riferimento al protocollo che fissa le condizioni di pesca per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1994, siglato il 30 giugno 1989, mi prego di informarLa che il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia sono disposti ad applicare provvisoriamente tale protocollo a decorrere dal 1° gennaio 1990, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 5, a condizione che la Comunità economica europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso, in questo caso, che il versamento della compensazione finanziaria previsto all'articolo 3 del protocollo sarà effettuato all'inizio della campagna di pesca.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo della Comunità economica europea su tale applicazione provvisoria ».

Ho l'onore di confermare l'accordo della Comunità economica europea su questa applicazione provvisoria.

Voglia gradire, signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

*A nome del Consiglio delle
Comunità europee*

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che stabilisce, per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991, le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca

COM(89) 619 def.

(Presentata dalla Commissione il 13 dicembre 1989)

(90/C 53/08)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, in conformità dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca, firmato a Maputo il 30 settembre 1988, le parti contraenti hanno proceduto a negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nel protocollo allegato all'accordo al termine del periodo d'applicazione del primo protocollo;

considerando che, in seguito a tali negoziati, il 13 settembre 1989 è stato siglato un nuovo protocollo che stabilisce, per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991, le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo;

considerando che risponde all'interesse della Comunità approvare detto protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che stabilisce, per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991, le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

PROTOCOLLO

che stabilisce, per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991, le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca

LE PARTI CONTRAENTI,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca, firmato il 30 settembre 1988,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

A norma dell'articolo 2 dell'accordo e per un periodo di due anni a decorrere dal 1° gennaio 1990, sono concesse le seguenti possibilità di pesca:

1. Pescherecci che pescano esclusivamente crostacei d'acqua profonda: 1 100 TSL al mese in media annua.
2. Pescherecci che pescano crostacei d'acqua bassa e d'acqua profonda: 3 700 TSL al mese in media annua.

Nel 1990 i quantitativi di crostacei che i pescherecci comunitari possono pescare non devono essere superiori a:

- 1 200 t di gamberetti d'acqua profonda,
- 1 000 t di gamberetti d'acqua bassa, e
- 200 t di granchi d'acqua profonda.

Per l'anno successivo questi limiti quantitativi saranno riesaminati dalla Commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo. Il peso delle code di gamberetti conservate a bordo viene convertito in peso di gamberetti interi mediante l'applicazione del coefficiente 1,67.

3. Navi tonniere oceaniche a circuizione: licenze per 44 navi.

Articolo 2

1. L'importo della compensazione finanziaria prevista all'articolo 8 dell'accordo è fissato, per il periodo di cui all'articolo 1 del presente protocollo, a 4 300 000 ECU da versare in due quote annue.

2. Se nel periodo in cui viene applicato il presente protocollo il volume delle catture di tonno effettuate dai pescherecci della Comunità nelle acque del Mozambico supera 6 000 t, la compensazione finanziaria è aumentata di 50 ECU per ciascuna tonnellata eccedente tale limite.

3. L'impiego della compensazione suddetta è di esclusiva competenza del Mozambico.

4. La compensazione è versata su un conto aperto presso un istituto finanziario o qualsiasi altro organismo designato dal Mozambico.

Articolo 3

Su richiesta della Comunità, qualora si constatassero maggiori possibilità di pesca, i massimali di tonnellate di stazza lorda di cui all'articolo 1, punti 1 e 2, possono essere aumentati. In tal caso la compensazione finanziaria prevista all'articolo 2 è maggiorata proporzionalmente prorata temporis.

Articolo 4

1. Durante il periodo fissato all'articolo 1, la Comunità partecipa inoltre, con un importo di 1 950 000 ECU, al finanziamento di programmi scientifici e tecnici del Mozambico (attrezzature, infrastruttura, ecc.) destinati a migliorare le conoscenze sulle risorse della pesca nelle acque del Mozambico.

Su richiesta del Mozambico, una parte del suddetto importo non superiore a 60 000 ECU può essere destinata a coprire le spese per la partecipazione a conferenze internazionali, non connesse necessariamente ai programmi specifici suindicati, volte a migliorare la conoscenza delle risorse della pesca.

2. Le competenti autorità del Mozambico trasmettono ai servizi della Commissione una relazione succinta sull'impiego dei fondi.

3. Il contributo della Comunità ai programmi scientifici e tecnici viene versato su un conto precisato ogni volta dall'ufficio del Segretario di Stato per la pesca.

Articolo 5

1. Due pescherecci da traino della Comunità effettuano, in collaborazione con istituti di ricerca del Mozambico e degli Stati membri, una campagna di ricognizione per la ricerca di nuove risorse.

2. La Comunità partecipa al finanziamento della campagna con un importo di 600 000 ECU per la durata di validità del protocollo. Il contributo suddetto può servire a coprire le perdite economiche dell'armatore e gli emolumenti degli esperti del Mozambico e della Comunità. Le catture realizzate dai due pescherecci sono di proprietà degli armatori.

3. I risultati della campagna devono essere comunicati alle autorità del Mozambico e alla delegazione della Commissione in tale paese. Sulla base dei risultati suddetti, possono essere concesse a pescherecci comunitari licenze per la pesca delle nuove risorse nelle acque del Mozambico, alle condizioni da stabilirsi in una riunione della Commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo.

Articolo 6

La mancata esecuzione da parte della Comunità dei pagamenti previsti nel presente protocollo può comportare la sospensione dell'accordo di pesca.

Articolo 7

Il protocollo allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca è abrogato e sostituito dal presente protocollo.

Articolo 8

Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1990.

ACCORDO

in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce, per un periodo di due anni a decorrere dal 1° gennaio 1990, le possibilità di pesca ed il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulla pesca al largo del Mozambico

A. Lettera del governo della Repubblica popolare del Mozambico

Signor...,

In riferimento al progetto di protocollo, siglato a Maputo il 13 settembre 1989, che stabilisce le possibilità di pesca e il contributo finanziario per il periodo di due anni decorrente dal 1° gennaio 1990, ho l'onore di informarLa che il governo della Repubblica popolare del Mozambico è disposto ad applicare provvisoriamente detto protocollo, a decorrere dal 1° gennaio 1990, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 8 del protocollo, a condizione che la Comunità economica europea sia disposta a fare altrettanto.

Rimane inteso che in tal caso deve essere versato entro il 31 marzo 1990 una prima quota pari alla metà della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità economica europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

*Per il governo della Repubblica
popolare del Mozambico*

B. Lettera della Comunità economica europea

Signor...,

Mi prego di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«In riferimento al progetto di protocollo, siglato a Maputo il 13 settembre 1989, che stabilisce le possibilità di pesca e il contributo finanziario per il periodo di due anni decorrente dal 1° gennaio 1990, ho l'onore di informarLa che il governo della Repubblica popolare del Mozambico è disposto ad applicare provvisoriamente detto protocollo, a decorrere dal 1° gennaio 1990, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 8 del protocollo, a condizione che la Comunità economica europea sia disposta a fare altrettanto.

Rimane inteso che in tal caso deve essere versato entro il 31 marzo 1990 una prima quota pari alla metà della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità economica europea su tale applicazione provvisoria».


Ho l'onore di confermarLe l'accordo della Comunità economica europea sull'applicazione provvisoria dell'accordo.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per la Comunità economica europea



**UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Lussemburgo**



- NORME COMUNI PER LE IMPRESE**
di Florence Nicolas con la collaborazione di Jacques Repussard.
Il presente saggio intende innanzitutto illustrare i meccanismi di funzionamento del sistema europeo di normalizzazione, i mezzi di cui si avvale, il suo inserimento nelle istituzioni della Comunità e le interfacce con i meccanismi nazionali e mondiali.
79 pag. - 17,6 × 25,0 cm - ISBN 92-825-8556-5 - N. di catalogo CB-PP-88-A01-IT-C
Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 9 ECU
ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT
- UNO SPAZIO FINANZIARIO EUROPEO**
di Dominique Servais.
Un grande mercato unico non è concepibile senza una dimensione finanziaria: i capitali e i servizi finanziari devono potere circolare liberamente.
57 pag. - 17,6 × 25,0 cm - ISBN 92-825-8574-3 - N. di catalogo CB-PP-88-C03-IT-C
Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 6 ECU
ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT
- GUIDA DELLE PROFESSIONI NELLA PROSPETTIVA DEL GRANDE MERCATO**
di Jean-Claude Séché. Prefazione Jacques Delors.
Quest'opera offre, in un linguaggio accessibile anche ai non giuristi, un quadro della situazione attuale e permette, inoltre, di familiarizzare con le caratteristiche essenziali della libera circolazione delle persone.
251 pag. - 21,0 × 29,7 cm - ISBN 92-825-8069-5 - N. di catalogo CB-PP-88-004-IT-C
Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 18,50 ECU
ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

**BOLLA DI ORDINAZIONE DA RINVIARE ALL':
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
2, rue Mercier, L-2985 LUSSEMBURGO**

Vogliate inviarmi le pubblicazioni indicate

Nome:

Indirizzo:

..... Tel.:

Data: Firma:

